COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione immediata

Delibera n. 58 del 10/12/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del Sig. Luongo Ciro per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, gia' oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81- Revoca debito fuori bilancio n. 41 riconosciuto con delibera di C.C. n. 57/30.11.2012. (All. parere Collegio dei Revisori, deliberazione di G.M. n .515 del 4 agosto 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di dicembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA** Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI	P				
1) ADDIO GENNARO	Assente	25)	LORENZI MARIA	p
2) ATTANASIO CARMINE	Assente	26)	LUONGO ANTONIO	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27)	MADONNA SALVATORE	Assente
4) BORRIELLO ANTONIO	Assente	28)	MANSUETO MARCO	Assente
5) CAIAZZO TERESA	P	29)	MARINO SIMONETTA	P
6) CAPASSO ELPIDIO	P	30)	MAURINO ARNALDO	P
7) CASTIELLO GENNARO	Assente	31)	MOLISSO SIMONA	Assente
8) COCCIA ELENA	P	32)	MORETTO VINCENZO	Assente
9) CROCETTA ANTONIO	P	33)	MUNDO GABRIELE	P
10) ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	NONNO MARCO	Assente
11) ESPOSITO GENNARO	Assente	35)	PACE SALVATORE	P
12) ESPOSITO LUIGI	Assente	36)	PALMIERI DOMENICO	Assente
13) FELLICO ANTONIO	P	37)	PARISI SALVATORE	P
14) FIOLA CIRO	Assente	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
15) FORMISANO GIOVANNI	P	39)	RINALDI PIETRO	P
16) FREZZA FULVIO	Assente	40	RUSSO MARCO	Assente
17) GALLOTTO VINCENZO	Assente	41)	SANTORO ANDREA	P
18) GRIMALDI AMODIO	P	42)	SCHIANO CARMINE	Assente
19) GUANGI SALVATORE	Assente	43)	SGAMBATI CARMINE	P
20) IANNELLO CARLO	Assente	44)	TRONCONE GAETANO	P
21) IZZI ELIO	P	45)	VARRIALE VINCENZO	Assente
22) LANZOTTI STANISLAO	Assente	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
23) LEBRO DAVID	P	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
24) LETTIERI GIOVANNI	Assente	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr. Gaetano Virtuoso

Il Presidente, pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.515 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto : Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del Sig. Luongo Ciro per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, gia' oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81- Revoca debito fuori bilancio n. 41 riconosciuto con delibera di C.C. N. 57/30.11.2012.
Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Patrimonio, nel corso della quale i Consiglieri Nonno, Lorenzi e Guangi hanno espresso parere favorevole, i Consiglieri Varriale, Russo e Fellico hanno rinviato l'espressione del parere in Consiglio ed il Consigliere Santoro ha espresso parere negativo, alla Commissione Infrastrutture e Lavori Pubblici,che ha rinviato in Consiglio l'espressione del parere ed alla Commissione Trasparenza.
Il provvedimento è stato inviato, altresi', al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole.
L'Assessore Fucito illustra il provvedimento
Il Consigliere Moretto muove alcuni rilievi
L'Assessore Fucito replica che l'Amministrazione con il provvedimento in questione ha preso atto che l'esproprio è inutile, con un risparmio significativo per le casse comunali.
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione per appello nominale, come richiesto dal Consigliere Moretto, la delibera di G.C n. n.515 del 13 agosto 2015 ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 26 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con 23 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Rinaldi, Santoro e Vasquez

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C n. .515 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto : Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del Sig. Luongo Ciro per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, gia' oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81- Revoca debito fuori bilancio n. 41 riconosciuto con delibera di C.C. N. 57/30.11.2012.

Entra in Aula il Consigliere Attanasio (Presenti 27)

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare per l'urgenza immediatamente esecutiva la deliberazione adottata.
In base all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha votato a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Attanasio, ai sensi dell'articolo 4 comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione teste' adottata

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera di G. C. n 515 del 4 agosto 2015 composta da n 14 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive n. 78 pagine, separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati

Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 11 DIC 2015
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a Am. Fucito Arch. Pulli Dott.ssa Aprea Dott.ssa D'Esposito Dott. Seele

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì_____

Il Segretario Generale

_____

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

_____

Addì_____

Il Segretario Generale

_____

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

_____

_____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 78 del 10/12/2015
Gli allegati, costituente parte integrante, composti da complessivi fogli n. 96 progressivamente numerati:

☐ Sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente
☐ Sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale

Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 58 DEL 10/12/2015

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 12/10/2015

OGGETTO: Proposta al Consiglio Delibera di G.C. n. 515 del 04/08/2015. "Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del sig. Luongo Ciro per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, già oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 – Revoca debito fuori bilancio n. 41 riconosciuto con Deliberazione di C.C. n. 57 del 30/11/2012".

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 12:50, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	*Presidente*
dr. Antonio LUCIANO	*Componente*
dr. Giuseppe TOTO	*Componente*

per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- letto il parere di regolarità tecnica dei dirigenti dei Servizi proponenti, in termine di "favorevole";

- letto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, in termine di "favorevole";

- lette le osservazioni del Segretario Generale;

prende in esame la documentazione trasmessa e si accinge ad esprimere il proprio parere, per quanto di competenza.

- Richiamato:

a) *la Sentenza, n. 34 del 27/04/2009, della Giunta Speciale per le Espropriazioni;*

b) *il parere favorevole dei competenti uffici circa la retrocessione e la stima dei beni, anche in rapporto alle somme dovute al richiedente a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione ed interessi maturati;*

c) l'improprio riconoscimento del debito fuori bilancio in relazione alla Sentenza più sopra richiamata che condanna il Consorzio CR8 e non già il Comune di Napoli;

*- **Richiamato** l'art. 47 del D.P.R. n. 327/2001 che disciplina la retrocessione parziale...*

Questo tipo di retrocessione, si realizza nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata eseguita totalmente o in parte ed alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione. In pratica sussiste un interesse legittimo, condizionato alla dichiarazione di inservibilità dei fondi da parte della P.A.

La dichiarazione di inservibilità , come ricorda anche l'Avvocatura comunale nella nota, n. 35339 del 15/05/2009, ha un carattere discrezionale e, incidendo sul patrimonio immobiliare comunale, ricade nell'ambito dell'applicazione dell'art. 42, comma 2, lettera l) del TUEL nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

TUTTO CIO' RICHIAMATO

come esito finale dell'iter giudiziale, non risulta a carico del Comune di Napoli alcuna spesa da sborsare in quanto l'Ente Comune di Napoli, con Sentenza già richiamata, non ha legittimazione passiva ed è per questa ragione che è stato condannato il Consorzio CR8; di conseguenza, risulta indispensabile la stipula di un atto transattivo tra l'Amministrazione comunale, il Concessionario CR8 ed il ricorrente/soccombente sig. Luongo Ciro che azzera peraltro qualsiasi pretesa od ulteriore onere a carico dell'Amministrazione comunale.

Da qui discende anche la necessità di revocare il DFB, n. 41, che fu proposto dalla Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità – Servizio Affari Generali, riconosciuto con Deliberazione di C.C., n. 57 del 30/11/2012, per un importo complessivo di € 560.535,75 di cui € 517.277,91 per sorta capitale ed € 43.257,84 per interessi proprio per effetto di quella Sentenza come più sopra richiamata.

Allo stesso tempo necessita dichiarare l'inservibilità per le esigenze di completamento del P.S.E.R. di cui alla ex Legge 219/81 degli immobili già espropriati nei confronti del sig. Luongo Ciro.

TUTTO CIO' RISCONTRATO, ESAMINATO ED APPROFONDITO

il Collegio dei Revisori dei conti - ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L - esprime, per quanto di competenza, parere "favorevole" alla dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del sig. Luongo Ciro per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, già oggetto d'esproprio

nell'ambito del P.S.E.R. - di cui alla ex legge 219/81 - nonché alla revoca del debito fuori bilancio, n. 41, riconosciuto con Deliberazione di C.C. n. 57 del 30/11/2012, di € 560.535,75 non sussistendo più alcun onere da sborsare a carico dell'Amministrazione comunale.

Napoli, lì 12/10/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO: Demanio, Patrimonio e Politiche Casa
Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici
e Mobilità - Servizio Affari Generali
ASSESSORATO: Patrimonio

Originale
23 LUG. 2015
Iw Giu

Proposta di delibera prot. n°. 97 del 09/07/2015

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni Proposta al Consiglio .....

.....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 515

OGGETTO: Proposta al Consiglio
Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del sig. Luongo Ciro per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, già oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 - Revoca debito fuori bilancio n. 41 riconosciuto con delibera di CC n.57/30.11.2012

Il giorno 24 AGO. 2015, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS	P

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GIUDICE	ASSENTE	*ALESSANDRA CLEMENTE*	P
ALESSANDRO FUCITO	ASSENTE	*SALVATORE PALMA*	P
MARIO CALABRESE	P	*ANNAMARIA PALMIERI*	ASSENTE
ROBERTA GAETA	ASSENTE	*ENRICO PANINI*	P
CARMINE PISCOPO	P	*CATERINA PAES*	ASSENTE
GAETANO DANIELE	A	*CIRO BORRIELLO*	A

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: dr. Gaetano Dirupo

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Patrimonio Alessandro Fucito

PREMESSO CHE

2

- il sig. Luongo Ciro, nato a Napoli il 29/01/1952, era proprietario delle seguenti unità immobiliari ubicate in Napoli alla via Stadera n. 105-109, così individuate in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez.VIC.:
  1) attività commerciale piano terra, ingresso in via Stadera n. 109 - Foglio 1, p.lla 9011 sub 3 - lett. D della piantina di esproprio;
  2) attività commerciale primo piano, ingresso via Stadera n. 105 (accesso cortile) - Foglio1 p.lla 9011 sub 4 - lett. N piantina di esproprio;
  3) appartamento in via Stadera n. 105 (accesso cortile) - Foglio 1, p.lla 58 sub 19 - lett.S piantina di esproprio;
  4) deposito in via Stadera n. 105 (accesso cortile, ex p.lla 58) - Foglio 1, p.lla 9011 sub 2 - lett. F piantina di esproprio;
  5) deposito in via Stadera n. 105 (accesso cortile, ex p.lla 58) - Foglio 1, p.lla 58 sub 1 - accorpato alla lett. D della piantina di esproprio;
  6) nonchè di due terranei indicati con le lettere E ed AE - particella 58 , fg. 1 sez. Vic. - nella piantina di espropriazione;

- i suddetti immobili venivano individuati, a mezzo ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo n. 1 del 28.05.1981, per la realizzazione di alcuni interventi nell'ambito del Comparto n. 8 del P.S.E.R. ex Titolo VIII della legge n. 219/81, affidati al Consorzio C.R.8, quale concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art. 81 della L. 219/81;

- l'ammontare dell'indennità di espropriazione, relativa agli immobili riportati al Foglio 1 VIC - p.lla 58 sub AE, D, E, F, N del catasto, veniva determinata in £ 61.860.160 (€ 31.948,11), come si evince dal decreto di espropriazione prog. n. 139 del 30.11.2006 **(all. 1)**; si precisa che nella piantina di esproprio le unità immobiliari indicate ai suddetti punti 1 e 5 risultano accorpate, mentre catastalmente sono divise. L'indennità di espropriazione per gli immobili riportati al Foglio 1 VIC - p.lla 58 sub B e sub S del catasto è di £ 44.939.590 (€23.209,36), come si evince dal decreto di espropriazione definitiva prog. n. 142 del 30.11.2006 **(all. 2)**;

- degli immobili espropriati sono stati demoliti solo i due terranei, indicati al punto 6), Sez. VIC. lettere E ed AE - particella 58 - fg. 1 del Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, per la realizzazione dei citati interventi;

- gli immobili in parola venivano occupati dal Commissario Straordinario di Governo e per esso dal Consorzio C.R.8;

- il Comune di Napoli, subentrato al Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione del P.S.E.R., ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 354/99, pronunciava l'espropriazione definitiva in proprio favore di tutte le unità immobiliari della particella 58, incluse quelle non oggetto di retrocessione, a mezzo di decreto sindacale n. progr. 139/2006 e 142/2006;

- nel sopra citato decreto sindacale di espropriazione n. 142/2006, relativamente all'unità immobiliare di cui alla lettera S, è indicato per mero errore il nominativo del sig. Luongo Carmine, e non di Luongo Ciro, mentre dall'ispezione ipotecaria presso L'Agenzia delle Entrate effettuata in data 03.10.2013 si evince che la proprietà del cespite è del sig. Luongo Ciro per atto di compravendita, ancor prima dell'emanazione del richiamato decreto di espropriazione **(all.3)**;

5

RILEVATO CHE

- il sig. Luongo Ciro proponeva ricorso al T.A.R. Campania per l'annullamento del provvedimento di esproprio definitivo, rubricato al n. R.G. 7628/07 e tutt'ora pendente;

- l'istante contestualmente proponeva opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni, la quale, con sentenza n. 34/09 del 27/04/09 (all. 4) rideterminava l'indennità spettante per l'espropriazione degli immobili di proprietà dell'istante in € 131.323,92 e determinava altresì l'indennità di occupazione legittima per i cespiti in questione in € 194.476,09 oltre interessi legali, condannando il Consorzio C.R.8 al deposito delle predette somme presso la Cassa DD.PP.;

- il Sig. Luongo Ciro aveva intrapreso trattative con il Concessionario Consorzio C.R.8 per valutare la possibilità di transigere il contenzioso in essere mediante la retrocessione degli immobili espropriati;

- dal verbale della riunione tenutasi in data 05/12/08 (all.5), presso la sede del Gruppo di Collaborazione Attività Espropriative ex CIPE, si evince che il rappresentante di detta struttura Geom. Claudio Nasti rappresentava che il fabbricato, cui appartenevano gli immobili in questione, era stato solo in parte demolito per la realizzazione di sotto servizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati ex lege 219/81nell'ambito del del P.S.E.R., restando estranee le parti residue del fabbricato, tra cui gli immobili espropriati, per i quali poteva pertanto essere valutata l'ipotesi di retrocessione a favore dell'interessato;

CONSIDERATO CHE

- con istanza del 29/10/09 (all. 6), acquisita dal Servizio Patrimonio il 26/11/09, il sig. Luongo Ciro chiedeva formalmente la retrocessione degli immobili espropriati specificati in precedenza, ad eccezione delle unità immobiliari indicate con le lettere E ed AE particella 58 , fg. 1 sez. Vic. nella piantina di espropriazione, demolite per la realizzazione di sotto servizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati nell'ambito del P.S.E.R. ex lege n. 219/1981;

- in detta istanza dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed in particolare all'indennità di espropriazione determinata dalla G.S.E. con la citata sentenza n. 34/09 in complessivi € 325.800,01 oltre successivi interessi legali, nonché all'ulteriore indennità per l'espropriazione dell'immobile p.lla 58 sub 19, per il quale nella citata sentenza viene asserito che non risulta pronunciato il decreto di espropriazione definitivo;

- contrariamente a quanto assunto dalla G.S.E. a pag. 13 della citata sentenza, già all'epoca della citazione risultava emesso il decreto di espropriazione definitivo, prog. n. 142 del 13.01.2006, relativo all'unità immobiliare identificata nel procedimento espropriativo alla lettera S, oggi sub 19 - p.lla 58, come si evince dalla relazione prodotta dal Servizio Espropri 1^ Unità Tecnica, prot. n.0567781 del 10.07.2012 e il decreto di espropriazione, come già chiarito in premessa, non veniva emesso in danno al sig. Luongo Ciro per mero errore, relativamente al cespite indicato con la lettera S;

- il Sig. Luongo Ciro non ha introitato l'indennità già liquidata in suo favore e giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti, come rappresentato dal Servizio Espropri con nota n. 633 del 10.06.11;

- l'avvocato di parte sollecitava la definizione del procedimento promosso ad istanza del sig. Luongo Ciro, presentando in data 02.11.2012, prot. n. PG/2012/0836925, atto di diffida stragiudiziale (all. 7);

TENUTO CONTO CHE

6

- in esito alla richiesta di parere rivolta dal Servizio Patrimonio con nota n. 1234 del 26.03.10 la Direzione Centrale VI - Attività Cipe con nota n. 388 del 30.03.10 (all. 8) rappresentava che le particelle espropriate concernenti i cespiti di via Stadera 105-109 risultavano escluse dal piano di completamento del comparto di Arpino, di cui al programma straordinario ex L. 219/81 Titolo VIII, per cui veniva rilasciato parere favorevole alla retrocessione delle particelle stesse;

- il Servizio Patrimonio chiedeva, con nota n. 1885 del 17.05.10, al Dipartimento Pianificazione Urbanistica, al Servizio Edilizia Pubblica ed al Servizio Programmi di Riqualificazione se gli immobili in questione fossero inseriti in progetti finalizzati ad interventi di pubblica utilità, ricevendo riscontro favorevole alla restituzione rispettivamente con note n. 604 del 17.06.1 **(all. 9)**, n. 282 del 24.05.10 **(all. 10)** e n. 193 del 26.05.10 8 **(all. 11)**;

- il Servizio Tecnico Patrimonio con nota n. PG/113129 del 22/02/11 stimava in € 159.729,63 il valore richiedibile per la cessione degli immobili in esame **(all. 12)**, omettendo di esprimersi per il sub 19 e che, con nota prot. n. PG/2013/52003 del 21.01.2013, tale Servizio, attualmente denominato P.R.M. Patrimonio, ha confermato i valori riportati nella suddetta nota **(all. 13)**;

- successivamente, per una corretta definizione del procedimento di retrocessione, è stata formalizzata la richiesta anche per l'unità immobiliare individuata con il sub 19, prot. n. 35057 del 16.01.2014 e il Servizio PRM Patrimonio ha stimato l'indennità di retrocessione in € 34.953,24, di cui al PG/2014/0054465 del 23.01.2014 **(all. 14)**;

- l'importo complessivo stimato per la retrocessione dei cespiti in oggetto (€ 194.682,87) risulta ampiamente inferiore rispetto alla somma dovuta al sig. Luongo Ciro a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione ed interessi maturati in virtù della Sentenza n.34/09 nella misura di **€ 560.535,75= di cui € 517.277,91= per la sorta capitale ed €43.257,84=** per interessi calcolati dalla data della citata Sentenza al 31.03.2012, come si evince dalla nota prot. n.PG/2013/252227 del 27.03.2013 inoltrata dal Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità **(all. 15)**;

- per tale somma è stato **impropriamente riconosciuto il debito fuori bilancio,** proposto dal Servizio Affari Generali della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità in data 1/1-31.08.2012, per il pagamento di quanto statuito dalla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, **in quanto la sentenza n. 34/09 condanna il Consorzio CR8 ed il Comune di Napoli non è soggetto legittimato passivo;**

- l'atto di liquidazione di tale debito è stato sospeso nelle more della definizione del procedimento di retrocessione;

- il Comune di Napoli non ha alcun interesse a conservare la proprietà degli immobili in parola, di fatto ancora nel possesso del nominato soggetto espropriato e che la retrocessione degli immobili indicati in premessa comporta un notevole risparmio per l'ente, tenuto conto della notevole differenza di valore tra la stima della retrocessione effettuata dal Servizio PRM Patrimonio e la somma dovuta al sig. Ciro Luongo scaturita dalla Sentenza n.34/09, come sopra riportato;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- in seguito alla richiesta di chiarimenti, formulata dal Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa, PG/2014/73530 del 29.01.2014, il Servizio Affari Generali della Direzione Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità proponeva una riunione, tenutasi il 24 febbraio 2014, per la corretta individuazione dei dati catastali relativi agli immobili oggetto di retrocessione, in quanto le relazioni tecniche di parte non chiarivano in merito alle discrasie evidenziate dal Servizio;

- in sede di riunione viene sottoscritta una piantina, riepilogativa delle unità immobiliari da retrocedere, allegata al verbale PG/2014/151852 del 24.02.2014 **(all. 16)**, ed è presente anche il geometra di parte, che si impegna ad integrare il fascicolo con idonea documentazione tecnica, comprensiva dei documenti catastali che ha, poi, presentato in data 17 giugno 2014, PG/2014 0481636 (all. 17);

▪ in seguito ad ulteriore richiesta di chiarimenti (PG/2014/1014017 del 22.12.2014), scaturita dalle osservazioni effettuate in sede di Comitato di Direzione, afferenti la questione degli interessi maturati sulle somme stimate per indennità di esproprio, l'Ufficio Espropri del Servizio Affari Generali e Controlli Interni - Direzione Centrale Infrastrutture ha risposto con nota PG/2015/42242 del 16.01.2015 **(all.18)**, in cui si fa riferimento alla Sentenza n. 34/09 emessa dalla G.S.E. (Giunta Speciale Espropriazioni) e trasmette lo schema di dettaglio relativo al calcolo delle indennità suddette, per le quali risulta proposto il debito fuori bilancio n. 41, riconosciuto con delibera di C.C. n.57 del 30.11.2012 per un importo complessivo di € 560.535,75;

▪ con nota PG/2015/130780 del 12.02.2015 il Dirigente del suddetto Servizio sollecita una risposta in ordine all'opportunità di tenere ancora sospesa l'attività di "deposito a cassa delle somme in questione", considerato che ancora non è stata definita la procedura afferente la retrocessione delle unità immobiliari in oggetto **(all.19)**;

PRESO ATTO

che appare conveniente per l'interesse pubblico procedere alla revoca dell'assunzione del debito fuori bilancio di cui alla deliberazione di C.C. n. 57 del 30.11.2012, a fronte della sopravvenienza di un accordo transattivo che, in relazione al prezzo dovuto per la retrocessione richiesta, preveda la totale compensazione tra il suddetto prezzo e il pagamento di quanto oggetto della sentenza di condanna GSE n. 34/09, con rinuncia ad ogni altra pretesa, sia da parte del concessionario Consorzio C.R.8 che del Sig. Luongo Ciro, sollevando il Consorzio C.R.8 dall'obbligo della corresponsione delle somme in sentenza, al fine di evitare ogni ulteriore aggravio di somme, per interessi e spese, in ipotesi di azione di regresso del concessionario verso il Comune di Napoli. Lo stesso accordo prevederà, altresì, la rinuncia, da parte del Sig. Luongo Ciro, alle somme depositate a suo favore presso la Cassa Depositi e Prestiti, autorizzandone lo svincolo, nonchè la dichiarazione di essere pienamente soddisfatto con il solo trasferimento a suo favore dei beni dichiarati inservibili col presente atto;

RITENUTO CHE

▪ sussistono, pertanto, i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.p.R. 327/01 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle Espropriazioni) per procedere alla retrocessione dell'immobile di cui trattasi in favore dei precedenti proprietari;

▪ con il parere n. 35339 del 18.05.2009 l'Avvocatura Comunale è intervenuta sulla questione dell'organo comunale competente ad autorizzare le retrocessioni degli immobili espropriati, distinguendo l'ipotesi della retrocessione totale nella quale l'interessato, al verificarsi dei presupposti, vanta un diritto soggettivo alla retrocessione, per cui non è necessaria alcuna valutazione del Consiglio Comunale, dall'ipotesi della retrocessione parziale nella quale il diritto alla retrocessione sorge soltanto in seguito ad apposita dichiarazione d'inservibilità con la quale la Pubblica Amministrazione opera una scelta discrezionale che va ad incidere sul proprio patrimonio immobiliare, rientrando così nell'ambito della competenza esclusiva che l'art. 42 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, a meno che il Consiglio Comunale non si sia già pronunciato in precedenza in merito alla servibilità o meno del bene, nel qual caso la competenza spetta alla Giunta;

▪ al riguardo la posizione sostenuta dall'Avvocatura, espressa in particolare nella nota n. 9359 del 25.07.2005, ritiene che le richieste di retrocessione, concernenti immobili espropriati ai sensi della legge 219/81, attengono sempre alla retrocessione parziale, in quanto le procedure espropriative della suddetta legge erano finalizzate alla realizzazione di comprensori edilizi e non delle singole opere comprese nell'ambito del comprensorio, per cui il mancato utilizzo della singola particella integra un'ipotesi di retrocessione parziale;

▪ nel caso di specie, pertanto, la competenza ad esprimersi in materia va attribuita al Consiglio Comunale, in quanto l'immobile richiesto in retrocessione venne espropriato ai sensi della legge 219/81 e non risulta che il Consiglio Comunale si sia già pronunciato in ordine alla servibilità del medesimo;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U. delle Espropriazioni e ss.mm.ii

6

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio sotto la propria responsabilità, per cui sotto tale profilo lo stesso qui appresso sottoscrive.

IL DIRETTORE DELLA
D.C. INFRASTRUTTURE,
LL.PP. e MOBILITA'
Giuseppe Pulli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dr.ssa Natàlia D'Esposito

Il documenti di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente provvedimento per un totale di 78 pagine, progressivamente numerate:

1. Decreto sindacale di espropriazione definitiva n. 139/2006;
2. Decreto sindacale di espropriazione definitiva n. 149/2006;
3. Ispezione ipotecaria presso L'Agenzia delle Entrate effettuata in data 03.10.2013;
4. Sentenza Giunta Speciale per le Espropriazioni n. 34/2009 (allegato pagg. 8-30);
5. Verbale riunione del 05.12.2008 presso Gruppo di Collaborazione Attività CIPE;
6. Istanza acquisita dal Servizio Patrimonio il 26/11/09 prot. n. 13639;
7. Atto di diffida stagiudiziale prot. n.PG/2012/0836925/02.11.2012;
8. Nota della Direzione Centrale VI - Area Attività ex Cipe n. 388 del 30.03.10;
9. Nota Dip. Pianificazione Urbana n. 604 del 17.06.10;
10. Nota Servizio Edilizia Pubblica n. 282 del 24.05.10;
11. Nota Servizio Programmi Riqualificazione Urbana n. 193 del 26.05.10;
12. Nota PG/113129 del 22/02/11 del Servizio Tecnico Patrimonio;
13. Nota PG/52003 del 21/01/13 del Servizio P.R.M. Patrimonio;
14. Nota PG/0054465 del 23/01/14 del Servizio P.R.M. Patrimonio;
15. Nota del Servizio Affari Generali e Controlli Interni - Direzione Centrale Infrastrutture e Lavori Pubblici PG/2013/252227/27.03.2013;
16. Verbale di riunione tenutasi presso l'Ufficio Espropri PG/2014/151852 del 24.02.2014;
17. Documentazione tecnica presentata dal geometra di parte PG/2014/0481636 del 17.06.2014;
18. Nota PG/2015/42242 del 16.01.2015 del Servizio Affari Generali e Controlli Interni - Direzione Centrale Infrastrutture e Lavori Pubblici;
19. Nota PG/2015/130780 del 12.02.2015 del Servizio Affari Generali e Controlli Interni - Direzione Centrale Infrastrutture e Lavori Pubblici.

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al Consiglio:

1) **Revocare** il debito fuori bilancio n. 41 proposto dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità - Servizio Affari Generali e riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 57 del 30.11.2012 ai nn. 2085 e 2086 per un importo complessivo di € 560.535,75, di cui € 517.277,91 per sorta capitale ed € 43.257,84 per interessi, tenuto conto del dispositivo della sentenza n.34/09, che condanna il Consorzio CR8 e non riconosce il Comune di Napoli quale soggetto legittimato passivo.

9

2) **Dichiarare** l'inservibilità, per le esigenze di completamento del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 nonché per altri progetti di pubblica utilità, degli immobili già espropriati ex L. 219/81 nei confronti del Sig. Luongo Ciro, costituiti da un negozio ubicato in Via Stadera nn. 105 - 109 (due locali di cui uno al piano terra e l'altro al primo piano), da un appartamento e da due depositi con ingresso da Via Stadera n. 105, così identificati in catasto:

- attività commerciale piano terra, ingresso in via Stadera n. 109 - Foglio 1, p.lla 9011 sub 3;
- attività commerciale primo piano, ingresso via Stadera n. 105 (accesso cortile) - Foglio1 p.lla 9011 sub 4;
- appartamento in via Stadera n. 105 (accesso cortile) - Foglio 1, p.lla 58 sub 19;
- deposito in via Stadera n. 105 (accesso cortile, ex p.lla 58) - Foglio 1, p.lla 9011 sub 2;
- deposito in via Stadera n. 105 (accesso cortile, ex p.lla 58) - Foglio 1, p.lla 58 sub 1;

3) **Autorizzare** i dirigenti dei Servizi Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa e Servizio Affari Generali della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità alla stipula di un atto transattivo, **i cui soggetti legittimati dovranno essere tre e, precisamente, l'Amministrazione, il Concessionario CR8 e il Ricorrente**, finalizzato alla retrocessione, in favore del Sig. Luongo Ciro, dei suddetti immobili, già acquisiti al patrimonio comunale con decreto sindacale n. 85 del 20.11.2006 – prog. Ann. N° 139 del 30.11.2006 per la realizzazione del P.S.E.R. ex L. 219/81.

4) **Formulare** indirizzo a che l'atto transattivo preveda, in relazione al prezzo dovuto per la retrocessione dei beni dichiarati inservibili al precedente punto del dispositivo, la totale compensazione del pagamento di quanto oggetto della sentenza di condanna GSE 34/09, con il prezzo dovuto per la retrocessione richiesta e con rinuncia da parte del Consorzio C.R.8 a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa e/o giudizio verso il Comune di Napoli. L'atto transattivo dovrà contenere, inoltre, eguale rinuncia da parte del Sig. Luongo Ciro a qualsivoglia pretesa o azione derivante dalla sentenza n. 34/09 nonché l'autorizzazione allo svincolo delle somme depositate a suo favore presso la Cassa Depositi e Prestiti, dichiarandosi, pertanto, il Sig. Luongo Ciro, pienamente soddisfatto con il solo trasferimento a suo favore dei beni dichiarati inservibili col presente atto.

5) **Dare atto** che le aree di cui alle lettere E ed AE della piantina di esproprio - particella 58 , fg. 1 sez. Vic. - sulle quali sono stati demoliti due terranei e realizzata una baracca di cantiere, non sono oggetto di retrocessione.

6) **Demandare** al Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio la rimozione del manufatto utilizzato come baracca di cantiere.

7) **Demandare** al Servizio Gare d'Appalto gli adempimenti necessari per la stipula in forma pubblica - amministrativa del contratto di retrocessione tra il Comune di Napoli ed il contraente sopra indicato.

8) **Demandare** al Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità gli adempimenti connessi alle operazioni afferenti lo svincolo in favore del Comune di Napoli dell'indennità liquidata in favore del Sig. Luongo e giacente presso la Cassa DD.PP.

9) **Predisporre** gli adempimenti necessari per la cancellazione del cespite oggetto di retrocessione dall'inventario del patrimonio immobiliare comunale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Demanio, Patrimonio e P. Casa
Natàlia D'Esposito

D. C. Infrastrutture, LL. PP. Mobilità
Servizio Affari Generali
Giuseppe Pulli

VISTO
IL DIRETTORE CENTRALE
Maria Grazia Apuzzo

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO
Alessandro Fucito

8

SEGUE: Deliberazione di Giunta n° 545 del 24 NOV. 2015

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

11

COMUNE DI NAPOLI

9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ..... DEL ....., AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio

Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del Sig. Luongo Ciro per quattro unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109, già oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 - Revoca debito fuori bilancio n. 41 riconosciuto con delibera di CC n.57/30.11.2012

Il Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio e P. Casa dott.ssa Natalia D'Esposito e il Dirigente del Servizio Affari Generali - D.C. Infrastrutture, LL. PP. e Mobilità esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Dalla presente proposta non deriva né può derivare un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, anche con riferimento agli esercizi successivi.

Addì .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Affari Generali – DC Infrastrutture, LL.PP.
ing. Giuseppe Pulli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Demanio, Patrimonio e P. Casa
d.ssa Natalia D'Esposito

Pervenuta in Ragioneria Generale il 29 LUG. 2015 Prot. 1W 666
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: F. D. A.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....( ) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione		L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile	12	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

10

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTROLLO E REGISTRAZIONE SPESE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIOE POLITICHE CASA E DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,LL.PP. E MOBILITA' - SERVIZIO AA.GG. PROT. 27 DEL 7/7/2015
IW646 DEL 29/7/2015

Letto l'art. 147 bis comma 1 del D.lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Visto il Piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis, ter e quater del D.Lgs 267/00, approvato con delibera consiliare n. 3 del 28/1/2013 aggiornato con la delibera consiliare n. 33 del 15/7/2013;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 488 del 24/7/2015 di proposta al Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione 2015

Il presente provvedimento dispone la revoca del debito fuori bilancio n. 41 proposto dalla Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità riconosciuto con deliberazione consiliare n. 57 del 30/11/2012 ai nn. 2085 e 2086 per l'importo complessivo di € 517.277,91 in favore del Sig. Luongo Ciro.

Dichiara l'inservibilità degli immobili espropriati ex legge 219/81 nei confronti di Luongo Ciro.

Autorizza i dirigenti dei Servizi Demanio, Patrimonio e politiche per la Casa e del Servizio Affari generali della Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e mobilità, alla stipula di atto transattivo i cui soggetti legittimati dovranno essere l'Amministrazione, il Concessionario CR8 ed il ricorrente Sig. Luongo Ciro, finalizzato alla retrocessione in favore di quest'ultimo, degli immobili già acquisiti al patrimonio comunale.

Formulare indirizzo a che l'atto transattivo segua le linee di indirizzo riportate nel corpo del deliberato al punto 4).

Demanda al Servizio AA.GG. e Controlli Interni della Direzione Centrale Infrastrutture gli adempimenti relativi allo svincolo in favore dell'indennità liquidata in favore di Luongo Ciro giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Autorizza la predisposizione degli adempimenti necessari per la cancellazione del cespite oggetto di retrocessione dall'inventario del patrimonio immobiliare comunale.

Al riguardo si rileva che a seguito della transazione sottoscritta dagli interessati dovrà essere ridotto l'impegno relativo al debito fuori bilancio registrato a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n. 57/2012 sul capitolo 42051/12 nonché ad effettuare le registrazioni contabili necessarie all'accertamento delle somme che saranno svincolate dalla C.D.P. S.p.A.

Con le precisazione sopra richiamate si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE
DR. RAFFAELE [illegible]

12

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

L'atto in esame contiene una proposta al Consiglio - ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. l) del T.U. n. 267/2000 - per:

-la revoca del debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 57 del 30.11.2012 ai nn. 2085 e 2086 in seguito alla sentenza n. 34 del 27.04.2009 della Giunta Speciale per le Espropriazioni, tenuto conto del dispositivo della stessa sentenza che condanna il Consorzio CR8 e non riconosce il Comune di Napoli quale legittimato passivo;

-la dichiarazione di inservibilità, per le esigenze di completamento del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 nonché per altri progetti di pubblica utilità, degli immobili già espropriati ex L. 219/81 nei confronti del sig. Luongo Ciro;

-la stipula di un atto transattivo tra l'Amministrazione, il Concessionario CR8 e il Ricorrente.

I dirigenti proponenti hanno espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in senso *favorevole*, a cui fa seguito la dichiarazione che dalla *"proposta non deriva né può derivare un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, anche con riferimento agli esercizi successivi"*.

Il Ragioniere generale ha espresso il parere di regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 - in senso favorevole.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che la proposta trova fondamento, da un lato, nella esigenza di revocare il debito fuori bilancio (deliberazione di C.C. n. 57 del 30.11.2012), dall'altro, nella inservibilità dei beni di che trattasi e nella conseguente possibilità di aderire alla richiesta di retrocessione del Sig. Luongo Ciro, a fronte di un accordo transattivo tra l'Amministrazione comunale, il Consorzio CR8 e lo stesso istante.

Si richiama l'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 che disciplina la retrocessione parziale. La retrocessione, cioè, che si realizza nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata eseguita totalmente o in parte ed alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione. Essa radica un mero interesse legittimo condizionato alla dichiarazione di inservibilità dei fondi da parte della P.A.. Tale dichiarazione è – come, peraltro, ricorda l'Avvocatura comunale, Area Legale Amministrativa, nella nota prot. n. 35339 del 15.05.09 - di carattere discrezionale e, incidendo sul patrimonio comunale, risulta ricadente, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. l) T.U.E.L. nelle materie di competenza consiliare

Dell'iter amministrativo che ha condotto alla proposta, particolarmente lungo e complesso, si segnalano alcuni passaggi di particolare rilievo:

VISTO:
Il Sindaco

15

IL SEGRETARIO GENERALE

- il parere favorevole dei competenti Uffici circa la retrocessione e la stima dei beni, anche in rapporto alle somme dovute al richiedente a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione ed interessi maturati in virtù della sentenza n. 34 del 27.04.2009 della Giunta Speciale per le Espropriazioni;
- l'improprio riconoscimento del debito fuori bilancio in relazione alla sentenza richiamata che condanna il Consorzio CR8, non già il Comune di Napoli.

Si ricorda che la responsabilità sulla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Si segnala, in relazione al riconoscimento di debiti fuori bilancio eventualmente avvenuti sulla base di analoghi presupposti di quello che con l'atto proposto si revoca, il rilievo paradigmatico della vicenda ai fini della cura degli interessi del Comune e, in particolare, per garantire gli equilibri finanziari di Bilancio e all'attuazione del Piano pluriennale di riequilibrio adottato ai sensi dell'art. 243 bis T.U. n. 267/2000.

Spettano all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui l'efficienza e l'economicità rappresentano alcuni dei canoni di attuazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Gaetano Virtuoso
04.8.15

VISTO
Il Sindaco

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 512 del 04/8/2015 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 6.9.15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta _____

☐ Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n 14 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 512 del 4.8.15

Gli allegati descritti nell'atto:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☒ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C.

N. 515 DEL 04-8-2015

PROPOSTA AL CONSIGLIO

ALL. 1
fg. 1

COMUNE DI NAPOLI

REGISTRO UFFICIALE
30 NOV 2006
PROG. n. 35

DIREZIONE CENTRALE VI
COORDINAMENTO
AREA ATTIVITA' EX CIPE

DECRETO DEL SINDACO EX ART. 3 DEL D.L.VO n. 354 del 20.9.1999
P.S.E.R. – Titolo VIII LEGGE 219/81

Reg. n. 35 del 20 NOV. 2006

Oggetto: decreto di espropriazione definitiva Legge 219/81 - Titolo VIII
Località S.Arpino - Ditta: LUONGO Ciro
Fg. 1 VICI - p.lla 58 - sub AE-D-E-F-N - Concessionario: C.R.8

IL SINDACO

VISTO che, ai sensi dell' art. 22 della Legge n. 341 dell'8.8.1995 e successivo art. 18 del D.L. 29.12.1995 n. 560, convertito in Legge 26.2.1996 n. 74, il Comune di Napoli, a far data dall'1.4.1996, è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, già in capo al Funzionario Delegato dal CIPE per il completamento degli interventi previsti dal Titolo VIII della L. 219/81;

VISTA la Legge 17.5.1999 n. 144;

VISTO il decreto legislativo del 20.9.1999 n. 354 recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, e norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in particolare l'art. 3 comma 1, che testualmente recita: " ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, nonché delle procedure di cui all'articolo 9, gli Enti proprietari in persona dei Sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 dicembre 1994, come modificato dal Decreto Legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonché dei poteri già attribuiti al Funzionario incaricato dal C.I.P.E.";

VISTA la delibera procedurale di G.C. n. 1181 del 3 aprile 2002 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni procedimentali acceleratorie riguardanti il completamento del P.S.E.R.", con la quale, in attuazione del citato art. 3, comma 1 D.L.vo 354/99 si è riservata al Sindaco l'adozione di tutti i provvedimenti ivi indicati e quant'altro attiene all'esercizio dei poteri ex medesimo art. 3 e facoltà sostitutive;

VISTA la delibera di G.C. n. 756 dell'1.8.2002 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e i rappresentanti dei Concessionari riguardante la definizione delle procedure acceleratorie, dei procedimenti espropriativi e l'approvazione dei collaudi delle opere del Titolo VIII L. 219/81;

VISTO l'art. 9 del succitato D.L.vo 20.9.1999 n. 354 con il quale ai fini del completamento delle procedure di espropriazione in corso è previsto al primo comma, che per l'acquisizione [illegible]

19

All 1
p. 2

procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII Legge 219/81, l'Ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall'art. 13 Legge 25.6.1865 n. 2359 e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi;
VISTO che tra le attività in corso ancora da completarsi secondo la successione ex lege 341/95 oltre l'ultimazione dei lavori ed approvazione dei relativi collaudi e liquidazioni e/o rimborsi ed oneri vari vi sono le procedure espropriative;
VISTO l'art. 7 del D.L. 23.10.2002 n. 236, convertito con legge 27.12.02 n. 284, con il quale i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della Legge 14.5.1981 n. 219 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003;
VISTO il decreto del Sindaco n. 97 del 12.12.2005 con il quale:
1) il termine finale del vincolo imposto sugli immobili individuati dall'Amministrazione Straordinaria, sui questo Comune è succeduto ai sensi dell'art.22 legge 8.8.95 n. 341, con ordinanza n. 1 del 28/5/1981 e successive inerenti il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale ex legge 219/81 e successive nonché il termine finale ed efficacia delle relative occupazioni nonché il termine di compimento delle procedure espropriative già fissati al 31.12.2005 con decreto del Sindaco n. 137 del 22.12.04, vengono prorogati al 31.12.2006, fermo restando i termini di completamento delle opere fissati nella convenzione con i concessionari e successivi atti;
2) tale proroga si intende applicata anche alle procedure e ai termini che, a mente delle rispettive ordinanze, andranno a scadere prima del 31.12.2006, nonché a quelli afferenti all'occupazione delle aree fissati nella convenzione con i Concessionari;
VISTO l'art. 3 del D.L. 24.12.03 n. 355 in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
CONSIDERATO che, come sopra detto, tra le attività in corso ancora da completarsi secondo la successione ex lege n. 341/95 vi sono le procedure espropriative e nel caso di cui al presente provvedimento l'emissione dei decreti di esproprizione definitivi costituenti peraltro atto dovuto su semplice esibizione da parte dei Concessionari del P.S.E.R. L. 219/81 di regolari documentazioni comprovanti l'effettuato pagamento o deposito delle indennità di espropriazione;
VISTA la legge 22.10.1971 n.865 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA l'ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario del Governo n. 23 del 22.10.1981 con la quale sono stati fissati rispettivamente al 30.10.1981 e al 28.5.86 i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni riviandosi ai provvedimenti di approvazione dei singoli progetti esecutivi la statuizione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
VISTA, altresì, l'ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo n. 45 del 16.12.1981, con la quale sono stati fissati i termini e le modalità per le accettazioni delle indennità o per il deposito delle stesse alla Cassa DD.PP.;
VISTA l'ordinanza n. 1590 del 17.12.1984 della precedente Amministrazione Straordinaria con la quale sono state fissate ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure di esproprio e per la determinazione delle relative indennità, nonché l'ordinanza n. 12491/95 della precedente Amministrazione Straordinaria;
VISTA l'ordinanza del 26.07.1988 n. 7715 con la quale è stato fissato, ai sensi dell'art.80 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (come integrato dalla legge 29.4.1982 n. 187) l'ammontare delle indennità di espropriazione relative agli immobili descritti nel provvedimento stesso, occorsi per la realizzazione nell'ambito del Comparto n° 8 in località S.Arpino, di parte delle opere di cui al titolo VIII della legge 14.5.1981, n.219, affidate, ai sensi dell'art.81 della medesima legge, al Concessionario C.R.S con sede legale in Napoli alla Via Pisanelli n. 72;
VISTO che a norma di quanto previsto dalle cennate ord. n. 45 del 16.12.1981 e n. 1590 del 17.12.84 il Concessionario ha provveduto a depositare, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello stato, le indennità fissate con la suddetta ordinanza n. 7715 del 26.07.88 e non accettate dalla ditta espropriande;

proce

P 2

Ispezione telematica esente per fini istituzionali

Motivazione 372 03 10 2013

n. T 152494 del 03/10/2013

Richiedente MGLNRC

Inizio ispezione 03/10/2013 13:00:30

Tassa versata € 0,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 9068
Registro particolare n. 6282 *Presentazione n.* 47 *del* 25/05/1998

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA
Data 18/05/1998 *Numero di repertorio* 256859
Notaio TAFURI CARLO *Codice fiscale* TFR CRL 34D06 G902 J
Sede NAPOLI (NA)

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO TRA VIVI
Descrizione 112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 *Soggetti a favore* 1 *Soggetti contro* 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune F839 - NAPOLI (NA)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana VIC *Foglio* 1 *Particella* 58 *Subalterno* 19
Natura A5 - ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE *Consistenza* 1.5 vani
Indirizzo VIA DELLA STADERA A POGGIOREALE
Piano 1 *N. civico* 105

Ispezione telematica esente per fini istituzionali

Motivazione 372 03 10 2013

n. T 152494 del 03/10/2013

Richiedente MGLNRC

Inizio ispezione 03/10/2013 13:00:30

Tassa versata € 0,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 9068
Registro particolare n. 6282 *Presentazione n.* 47 *del* 25/05/1998

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 *In qualità di* -
Cognome LUONGO *Nome* CIRO
Nato il 29/01/1952 *a* NAPOLI (NA)
Sesso M *Codice fiscale* LNG CRI 52A29 F839 H
Relativamente all'unità negoziale n. 1 *Per il diritto di* PROPRIETA'
Per la quota di 1/1 *In regime di* BENE PERSONALE

Contro

Soggetto n. 1 *In qualità di* -
Cognome LUONGO *Nome* CARMINE
Nato il 13/12/1937 *a* NAPOLI (NA)
Sesso M *Codice fiscale* LNG CMN 37T13 F839 T
Relativamente all'unità negoziale n. 1 *Per il diritto di* PROPRIETA'
Per la quota di 1/1 *In regime di* BENE PERSONALE

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto
limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 03/10/2013

Data: 03/10/2013 - Ora: 12.35.11
Visura n.: T140592 Pag: 3

Fine

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LUONGO Ciro nato a NAPOLI il 29/01/1952	LNGCRI52A29F839H*	(1) Proprieta'
DATI DERIVANTI DA	COSTITUZIONE del 02/06/1981 n. 2639.1/1981 in atti dal 12/01/1991 Registrazione: INTEGRAZIONE IMPIANTO		

4. Unità Immobiliari site nel Comune di NAPOLI(Codice F839) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	VIC	1	58	19	8		A/5	5	1,5 vani		Euro 34,86 L. 67.500	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: 1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	

Intestazione degli immobili indicati al n. 4

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LUONGO Ciro nato a NAPOLI il 29/01/1952	LNGCRI52A29F839H*	(1) Proprieta'
DATI DERIVANTI DA	SCRITTURA PRIVATA del 18/05/1998 Voltura n. 20943.1/1998 in atti dal 23/10/1999 Repertorio n.: 256859 Rogante: TAFURI CARLO Sede: NAPOLI Registrazione: COMPRAVENDITA		

23

Totale Generale: vani 8 m² 157 Rendita: Euro 1.888,63
Unità immobiliari n. 4

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

All.
pag. 6

VISTA la quietanza:
n° 63 del 25.02.99 per € 23.209,36 (pari a £. 44.939.590)
rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Napoli Servizio DD.PP. comprovante l'adempimento di quanto sopra disposto dalle ordd. n.45 del 16.12.81 e n.1590 del 17.12.84;
VISTA la nota del Concessionario C.R.8 prot. 09 del 03.06.05 con la quale ha fornito i chiarimenti necessari per l'emissione del presente decreto;
CONSIDERATO, che per l'ordinanza del Sindaco Commissario Straordinario del Governo n. 1 del 28.5.1981 e per le successive ordinanze integrative, con le quali sono stati individuati gli immobili, da espropriare per la realizzazione del Piano Straordinario di Edilizia Residenziale di cui all'art. 80 della legge 14.5.1981, n. 219, le opere in questione sono riconosciute di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;
Su relazione istruttoria del Geom. Capo Claudio NASTI, Funzionario Responsabile del Gruppo di Collaborazione Attività espropriative Legge 219/81 – Titolo VIII° (Disp. n. 25/04 del Direttore Centrale) e su proposta del Dirigente

Il Funzionario Responsabile
(Geom. Capo Claudio NASTI)

IL DIRIGENTE
(Avv. Luciano Guarino)

D E C R E T A

A) E' pronunciata l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Napoli (C.F.80014890638) degli immobili siti nel tenimento del Comune di Napoli contraddistinti dai seguenti dati catastali e di proprietà della ditta di seguito indicata:
Ditta: LUONGO Carmine nato a Napoli il 13-12.1937
C.F.: LNG CMN 37T13 F839T
Espropriazione di n. 2 unità immobiliare non censite site in Napoli alla Via Stadera n. 103 e 105, riportate nella procedura espropriativi al Foglio 1 VIC – P.lla 58 sub "B" di mq. 48,50 e sub "S" di mq. 36,60, confinanti con la particella 60 del Foglio 1 VIC, con Via Stadera e Viale Privato a servizio della particella 159, e corrispondenti ai numeri d'ordine 2 e 15 dell'ordinanza commissariale di fissazione indennità n. 7715 del 26.07.88;

B) A cura del Concessionario C.R.8. la notifica del presente decreto alla predetta ditta proprietaria nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge a seguito della emanazione del presente decreto;
C) Il Concessionario entro 90 giorni dalla data del presente decreto provvederà a rimettere al Concedente la suddetta documentazione unitamente alla richiesta di voltura catastale;
D) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli per giorni 30.
E) Notificare copia del presente provvedimento al Servizio Patrimonio per le attività di competenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Luciano Guarino)

IL SINDACO
(On.le Rosa Iervolino Russo)

24

M2006Dapluomgocarmine/ap

procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII Legge 219/81, l'Ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall'art. 13 Legge 25.6.1865 n. 2359 e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi;

VISTO che tra le attività in corso ancora da completarsi secondo la successione ex lege 341/95 oltre l'ultimazione dei lavori ed approvazione dei relativi collaudi e liquidazioni e/o rimborsi ed oneri vari vi sono le procedure espropriative;

VISTO l'art. 7 del D.L. 25.10.2002 n. 236, convertito con legge 27.12.02 n. 284, con il quale i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della Legge 14.5.1981 n. 219 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003;

VISTO il decreto del Sindaco n. 97 del 12.12.2005 con il quale:

1) il termine finale del vincolo imposto sugli immobili individuati dall'Amministrazione Straordinaria, cui questo Comune è succeduto ai sensi dell'art.22 legge 8.8.95 n. 341, con ordinanza n. 1 del 28/5/1981 e successive inerenti il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale ex lege 219/81 e successive nonché il termine finale ed efficacia delle relative occupazioni nonché il termine di compimento delle procedure espropriative già fissati al 31.12.2005 con decreto del Sindaco n. 137 del 22.12.04, vengono prorogati al 31.12.2006, fermo restando i termini di completamento delle opere fissati nella convenzione con i concessionari e successivi atti;

2) tale proroga si intende applicata anche alle procedure e ai termini che, a mente delle rispettive ordinanze, andranno a scadere prima del 31.12.2006, nonché a quelli afferenti all'occupazione delle aree fissati nella convenzione con i Concessionari;

VISTO l'art. 3 del D.L. 24.12.03 n. 355 in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

CONSIDERATO che, come sopra detto, tra le attività in corso ancora da completarsi secondo la successione ex lege n. 341/95 vi sono le procedure espropriative e nel caso di cui al presente provvedimento l'emissione dei decreti di espropriazione definitivi costituenti peraltro atto dovuto su semplice esibizione da parte dei Concessionari del P.S.E.R. L. 219/81 di regolari documentazioni comprovanti l'effettuato pagamento o deposito delle indennità di espropriazione;

VISTA la legge 22.10.1971 n.865 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario del Governo n. 23 del 22.10.1981 con la quale sono stati fissati rispettivamente al 30.10.1981 e al 28.5.86 i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni rinviandosi ai provvedimenti di approvazione dei singoli progetti esecutivi la statuizione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori;

VISTA, altresì, l'ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo n. 45 del 16.12.1981, con la quale sono stati fissati i termini e le modalità per le accettazioni delle indennità o per il deposito delle stesse alla Cassa DD.PP.;

VISTA l'ordinanza n. 1590 del 17.12.1984 della precedente Amministrazione Straordinaria con la quale sono state fissate ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure di esproprio e per la determinazione delle relative indennità, nonché l'ordinanza n. 12491/95 della precedente Amministrazione Straordinaria;

VISTA l' ordinanza del 26.07.1988 n. 7715 con la quale è stato fissato, ai sensi dell'art.80 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (come integrato dalla legge 29.4.1982 n. 187) l'ammontare delle indennità di espropriazione relative agli immobili descritti nel provvedimento stesso, occorsi per la realizzazione nell'ambito del Comparto n° 8 in località S.Arpino, di parte delle opere di cui al titolo VIII della legge 14.5.1981, n.219, affidate, ai sensi dell'art.81 della medesima legge, al Concessionario C.R.8 con sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 72;

VISTO che a norma di quanto previsto dalle cennate ord. n. 45 del 16.12.1981 e n. 1590 del 17.12.84 il Concessionario ha provveduto a depositare, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello stato, le indennità fissate con la suddetta ordinanza n. 7715 del 26.07.88 e non accettate dalla ditta esproprianda;

ALL. 2

PROGRESSIVO ANNUALE:
30 NOV 2006
PROG. n. 421

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE VI
COORDINAMENTO
AREA ATTIVITA' EX CIPE

DECRETO DEL SINDACO EX ART. 3 DEL D.L.VO n. 354 del 20.9.1999
P.S.E.R. – Titolo VIII LEGGE 219/81

Prot. n° 88 del 20 NOV. 2006

Oggetto: decreto di espropriazione definitiva Legge 219/81 - Titolo VIII.
Località S.Arpino - Ditta: LUONGO Carmine
Fg. 1 VIC - p.lla 58 - sub B-S - Concessionario: C.R.8

IL SINDACO

VISTO che, ai sensi dell' art. 22 della Legge n. 341 dell'8.8.1995 e successivo art. 15 del D.L. 29.12.1995 n. 560, convertito in Legge 26.2.1996 n. 74, il Comune di Napoli, a far data dall'1.4.1996, è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, già in capo al Funzionario Delegato dal CIPE per il completamento degli interventi previsti dal Titolo VIII della L. 219/81;
VISTA la Legge 17.5.1999 n. 144;
VISTO il decreto legislativo del 20.9.1999 n. 354 recante disposizioni per la definitiva chiusura del Programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in particolare l'art. 3 comma 1, che testualmente recita. " ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, nonché delle procedure di cui all'articolo 9, gli Enti proprietari in persona dei Sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal Decreto Legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonché dei poteri già attribuiti al Funzionario incaricato dal C.I.P.E.";
VISTA la delibera procedurale di G.C. n. 1181 del 3 aprile 2002 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni procedurali acceleratorie riguardanti il completamento del P.S.E.R.", con la quale, in attuazione del citato art. 3, comma 1 D.L.vo 354/99 si è riservata al Sindaco l'adozione di tutti i provvedimenti ivi indicati e quant'altro attiene all'esercizio dei poteri ex medesimo art. 3 o a facoltà discrezionali;
VISTA la delibera di G.C. n. 766 dell'1.3.2002 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e rappresentanti dei Concessionari riguardante la definizione delle procedure acceleratorie, dei procedimenti espropriativi e l'approvazione dei collaudi delle opere del Titolo VIII L. 219/81;
VISTO l'art. 9 del succitato D.L.vo 20.9.1999 n. 354 con il quale ai fini del completamento delle procedure di espropriazione in corso è previsto, al primo comma, che per l'attuazione dei

ALL. 1/
fg. 3

VISTA la quietanza:
n° 66 del 25.02.99 per € 31.948,11 (pari a £. 61.860.160);
rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Napoli Servizio DD.PP. comprovante l'adempimento di quanto sopra disposto dalle ordd. n.45 del 16.12.81 e n.1590 del 17.12.84;
VISTA la nota del Concessionario C.R.8 prot. 09 del 06.06.05 con la quale ha fornito i chiarimenti necessari per l'emissione del presente decreto;
CONSIDERATO, che per l'ordinanza del Sindaco Commissario Straordinario del Governo n. 1 del 28.5.1981 e per le successive ordinanze integrative, con le quali sono stati individuati gli immobili da espropriare per la realizzazione del Piano Straordinario di Edilizia Residenziale di cui all'art. 80 della legge 14.5.1981, n. 219, le opere in questione sono riconosciute di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;
Su relazione istruttoria del Geom. Capo Claudio NASTI, Funzionario Responsabile del Gruppo di Collaborazione Attività espropriative Legge 219/81 - Titolo VIII° (Disp. n. 25/04 del Direttore Centrale) e su proposta del Dirigente

Il Funzionario Responsabile
(Geom. Capo Claudio NASTI)

IL DIRIGENTE
(Avv. Luciano Guarino)

D E C R E T A

A) E' pronunciata l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Napoli (C.F.80014890636) degli immobili siti nel territorio del Comune di Napoli contraddistinti dai seguenti dati catastali e di proprietà della ditta di seguito indicata:
Ditta: LUONGO Ciro nato a Napoli il 29.01.1952
C.F.: LNG CRI 52A29 F839Y
- Espropriazione di n. 3 unità immobiliare site in Napoli alla Via Stadera n. 105-109, riportate nella procedura espropriativa al Foglio 1 VIC - P.lla 58 sub A2, D, E, F, N e corrispondenti ai numeri d'ordine 23, 4, 5, 6 e 10 dell'ordinanza commissariale di liquidazione indennità n. 7715 del 26.07.1993, confinanti con la particella 60 del Foglio 1 Vic, con Via Stadera e con Viale Privato a servizio della P.lla 159.

B) A cura del Concessionario C.R.8. la notifica del presente decreto alla predetta ditta proprietaria nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge a seguito della emanazione del presente decreto;
C) Il Concessionario entro 90 giorni dalla data del presente decreto provvederà a trasmettere al Concedente la suddetta documentazione unitamente alla richiesta di voltura catastale;
D) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli per giorni 30
E) Notificare copia del presente provvedimento al Servizio Patrimonio per le attività di competenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Luciano Guarino)

IL SINDACO
(On.le Rosa Iervolino Russo)

24

2P

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE V/A

All. 5
pf. 32

Gruppo di Collaborazione Attività espropriative Legge 219/81 - Titolo VIII°
(Disposizione n. 25/04 del Direttore Centrale)
Piazza Cavour n. 42
Tel/Fax 081445253

Il giorno 05.12.2008 alle ore 10,30 a seguito di convocazione con fax n. 534 del 26.11.2008, sono intervenuti presso la sede del Gruppo di Collaborazione Attività espropriative ex C.I.P.E. i Signori:

- Geom. Claudio NASTI (Gruppo Collaborazione Attività espropriative);
- Per. Ind. Antonio PARETO (Gruppo Collaborazione Attività espropriative);
- Geom. Bruno ROSSI (Coordinamento Attività ex Cipe);;
- Avv. Stefano CURCIO (Rappresentante legale Signor LUONGO Ciro) con studio in Napoli alla Via Chiatamone n. 53/c;
- Ing. Marino MAROTTA (Servizio Patrimonio);
- Geom. Mario RIZZI (Rappresentante Consorzio C.R.8);
- Il Dott. Armando BAGGIO ed il Geom. Vincenzo PANICO (Coordinamento attività ex C.I.P.E.) risultano assenti.

Scopo dell' incontro la nota del Concessionario C.R.8 datata 20.10.08, con la quale viene evidenziata ipotesi di retrocessione degli immobili di proprietà LUONGO Ciro non utilizzati per opera legge 219/81 quant'anche a tal fine già espropriati. A supporto di un benevole accoglimento della richiesta è ipotizzata transattivamente la rinuncia di qualsiasi beneficio derivante da giudizi pendenti sia innanzi alla G.S.E. che innanzi al TAR Campania.

Il Geom Claudio NASTI preliminarmente ritiene necessario evidenziare che gli immobili del ricorrente, (in colore giallo nelle allegate planimetrie rappresenti il p.t. e 1° piano dell'originario fabbricato in Catasto Urbano di Napoli al Foglio 1 VIC. – P.lla 58 in Catasto Terreni come particelle 113- Foglio 59), ricadono in ambito di fabbricato con accesso da Via Stadera a Poggiorele civ. 105 in parte già demolito per dare luogo a sottoservizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati ex lege 219/81. Per cui, fatto salvo diversa utilizzazione per altri fini da parte del Comune di Napoli, per le parti residue del fabbricato in questione possa essere valutata la proposta di "retrocessione" degli immobili del Sig. Luongo Ciro paventata con la cennata nota consortile del 30.10.08.

L'Avvocato Stefano CURCIO nella sua qualità, prende atto di quanto sopra e si riserva di avanzare formale istanza per la retrocessione degli immobili del Sig. Luongo Ciro.

L'Ing. Marino MAROTTA prende atto e per quanto di competenza ritiene rinviare ogni valutazione di ipotesi di retrocessione all'atto dell'effettivo avvio dell'iter con la presentazione dell'istanza di retrocessione.

Allegati: n.2 planimetrie

Letto, firmato, sottoscritto ore 12,45.

28

SENTENZA N. 369

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, composta dai signori:

Dott. LUIGI MARTONE — Presidente

Ing. CESARE SOLIMENE — Componente tecnico

Prof. Ing. VINCENZO DEL GIUDICE — Componente tecnico

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22 dell'anno 2007 del Registro Generale, avente ad oggetto: Opposizione all'indennità di esproprio e di occupazione.

TRA

LUONGO CIRO, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 53/C, presso l'avv.to Stefano Curcio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

PARTE ATTRICE

E

CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO-CR8-, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cervantes n. 55/27 presso l' avv.to Gennaro Micillo, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA

E

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco Pt rappresentato e difeso

dall'avv. Maria Stella Venere dell'Avvocatura Municipale, e con lei elettivamente domiciliato in Napoli Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Il procuratore della parte attrice conclude per l'accoglimento delle domande con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore del Consorzio CR8 conclude come da comparsa di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13-14 novembre 2007 Luongo Ciro assumeva:

- di essere proprietario delle unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105-109 così individuate: a) negozio su due livelli, piano terra e primo piano, con ingresso dalla via Stadera n° 109 in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 9011 sub 3 e 4 di circa mq. 100 complessivi; b) appartamento sito al primo piano di via Stadera n° 105, con accesso dal cortile interno di detto civico, in Catasto Fabbricati del Comune Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 19 di circa mq. 40; c) deposito sito al piano terra, con accesso dal cortile interno del civico n° 105 di via Stadera, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 2 di circa mq. 16; d) deposito sito al piano terra, con accesso dal cortile interno del civico n°105 di via Stadera, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 1 di circa mq. 65;

All. 10

All.
p. 12

- che detti immobili erano stati individuati con ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo n ° 1 del 28/05/1981 per la realizzazione di alcuni interventi nell'ambito del Comparto n° 8 del P.S.E.R ex Titolo VIII della legge n ° 219/81, affidati al Consorzio C.R.8 con sede in Napoli alla Via Filangieri n ° 72, quale concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art. 81 L. n° 219/81;

- che con ordinanza commissariale n° 7715 del 26/07/1988 era stato fissato ai sensi dell'art. 80 della l. n° 219/81 l'ammontare delle indennità di espropriazione relative ai suindicati immobili in £ 61.860.160 pari ad € 31.948,11;

- che con quietanza n°66 del 25/02/1999 il concessionario Consorzio C.R.8 provvedeva al deposito presso la Cassa DD.PP. della somma di € 31.948,11 a titolo di indennità di espropriazione, stimata in via amministrativa ai sensi dell'art. 80 Legge 14 maggio 1981 n°219 e successive modifiche ed integrazioni;

- che non era intervenuto alcun amichevole concordamento tra le parti in ordine all'ammontare delle indennità di occupazione e di espropriazione;

- che con Decreto Sindacale n° 85 del 20/11/2006 (Prog. Ann. N° 39 del 30/11/206) notificato in data 15/10/2007 il Comune di Napoli, subentrato al Commissario Straordinario per la realizzazione del P.S.E.R. ex l. n° 219/81 ai sensi dell'art.3 del D. lgs. N° 354/99, aveva pronunciato l'esproprjazione definitiva, in proprio favore, dei detti immobili di sua proprietà;

- che l'indennità di espropriazione come sopra determinata era assolutamente incongrua ed irrisoria rispetto al valore dei beni ablati e che non gli era mai stata offerta alcuna indennità di occupazione ;

- che intendeva proporre opposizione all'indennità come determinata in via amministrativa, chiedendo la determinazione giudiziale delle giuste indennità a lui spettanti per l'espropriazione e l'occupazione degli immobili innanzi menzionati, in uno agli interessi legali maturati, tenuto conto del valore di mercato degli stessi alla data del decreto di espropriazione.

Tutto ciò premesso, Luongo Ciro conveniva in giudizio, davanti a questa Giunta Speciale il Consorzio CR8 ed il Comune di Napoli chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione e la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea degli immobili con la condanna dei convenuti in solido tra loro o in subordine di chi di essi ritenuto responsabile, al pagamento in favore dell'istante, ovvero al deposito presso la Cassa DD.PP., delle somme determinate in accoglimento delle conclusioni di cui sopra , con il rimborso delle spese , dei diritti e degli onorari, con attribuzione diretta ed esso procuratore per fattane anticipazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Consorzio CR8 chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc in quanto l'attore aveva impugnato innanzi al TAR Campania Napoli il decreto sindacale di espropriazione n° 85 del 20/11/86 ed ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente. Eccepiva altresì l'infondatezza dell'opposizione alla stima e l'infondatezza della domanda tesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.

Si costituiva pure il Comune di Napoli eccependo il difetto della propria legittimazione passiva e la prescrizione delle annualità di occupazione

maturate precedentemente all'ultimo decennio.

All'udienza del 25/09/2008 le parti precisavano le conclusioni e la Giunta si riservava di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dal concessionario consorzio CR8.

Deve rilevarsi, infatti, che non risulta fornita alcuna prova in ordine alla pendenza del giudizio che sarebbe stato instaurato dinanzi al TAR Campania né risulta documentata la costituzione in giudizio della parte resistente-convenuta, non essendo sufficiente a tal proposito la semplice produzione del ricorso notificato relativo all'altro giudizio.

Deve essere negata, poi, al Comune di Napoli la legittimazione passiva, la quale va riconosciuta in via esclusiva al concessionario consorzio CR8.

Come è noto, gli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonchè l'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981, statuiscono che, per le opere di cui al programma edilizio affidate in concessione mediante apposite convenzioni, è demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni -materiali, tecniche e giuridiche- occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorchè comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, l'offerta, il pagamento o il deposito delle indennità.

Ne deriva che l'ente concessionario, in virtù dell'investitura dei poteri di cui sopra, assume la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato di tutte le obbligazioni delle quali, anche se anteriormente

All. 4 prog 15

insorte, non poteva non essere consapevole nel momento della sottoscrizione del capitolato di concessione.

Nei rapporti tra il Comune di Napoli e la parte attrice possono totalmente compensarsi le spese processuali sussistendo ragioni di equità per la natura e complessità della questione decisa.

Quanto al merito la Giunta rileva che Luongo Ciro - in virtù di atto di donazione per notaio Maria Carmela Zaccaria del 31/01/1979, trascritto presso la Conservatoria dei RR II di Napoli il 26/02/1979 ai nn. 3827/2893, di atto di compravendita per notaio Raffaele Esposito del 07/07/1978 registrato a Napoli il 14/07/1978 al n 10549 e trascritto presso la Conservatoria dei RR II di Napoli il 24/07/1978 ai nn 12831/10614 nonché di atto compravendita con autentica di firme per notaio Carlo Tafuri del 18/05/98 rep 256859, registrato a Napoli il 08/06/1998 - era proprietario dei seguenti immobili siti nel Comune di Napoli alla via Stadera civv. 105-109 come di seguito individuati nel Catasto Fabbricati:

A) negozio su due livelli, composto da piano terra e primo piano con ingresso dal civ. 109, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, foglio 1, parcella 9011, z.c. 9, sub 3 e 4, di circa 100 mq di cui il sub 3, proveniente dalla soppressione della scheda n. 16426/1962, censito in categoria C/1, classe 3, consistenza 63 mq, r.c. 806,91 €, via della Stadera n. 105, pt ed il sub 4 proveniente dalla soppressione della scheda n. 16427/1962, censito alla categoria A/4, classe 2, consistenza 2,00 v.c., r.c. 63,01 €, via della Stadera n. 105 sito al 1° piano sopra il sub 3 ed avente accesso anche dal cortile del civ. 105;

B) appartamento sito al primo piano di 1,50 vani catastali con ingresso dal

34

6 15

civ. 105 tramite il cortile interno, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli in ditta Luongo Ciro in atti dal 23/10/99, alla sez. VIC, foglio 1, particella 58, sub 19, di circa 40 mq, z.c.8, categoria A/5, classe 5, consistenza 1,50 vc, r.c. 34,86 €, via della Stadera n. 105, 1° piano;

C) deposito sito al piano terra, di via della Stadera n. 103 Napoli, con accesso dal cortile interno del civ. 105 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez VIC, foglio 1, particella 58, sub 2 di circa 16 mq, censito in categoria A/5, classe 5, consistenza 1,50 v.c., r.c. 34,86 €;

D) deposito sito al piano terra, in via della Stadera n. 101 con accesso dal cortile interno civ. 105 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez VIC, foglio 1, particella 58, sub 1, censito in categoria A/5, classe 5, consistenza 2,00 v.c., r.c. 46,48 €.

Dall'esame del verbale di consistenza e di occupazione del 10/06/81 – 27/07/81 nonché dall'esame del verbale di consistenza del 17/02/88, integrativo alle operazioni iniziate il 10/06/81, corredati dalle piante del PT, del 1° piano e del 2° piano del fabbricato censito alla sez. VIC., foglio 1, particella n. 58 sito alla via Stadera civv. 101/103/105/107/109 acquisiti in copia dai componenti tecnici della Giunta in data 27/03/09 si evince:

- il negozio di abbigliamento sito in via Stadera n. 109, di proprietà di Luongo Ciro, della superficie utile di 79,35 mq (14,30 x 4,90 + 3,20 x 2,90) dell'altezza utile di 3,50 m, avente la struttura portante in tufo con solaio in putrelle e tavelloni, dotato di servizi igienici, impianto elettrico ed impianto idrico sotto traccia, della vetustà di circa 100 anni, in buono stato di conservazione ed occupato da Luongo Ciro fu individuato come sub D;
- il locale ad uso deposito, sito al piano terra interno cortile, della superficie

All. 4 pag 17

utile di 5,20 mq (2,60 x 2,00), dell'altezza utile di 2,40 mq in scadente stato di conservazione, di proprietà di Luongo Ciro, realizzato in muratura di tufo con solai in ferro fu individuato come **sub E**;

- il terraneo ad uso deposito, della superficie utile di 16,50 mq (3,30 x 5,00), a rettifica della superficie individuata nel verbale del 10/06/81 pari a 11,60 mq (4,00 x 2,90) fu individuato come **sub F**;
- l'abitazione sita al 1° piano di proprietà di Silvestri Maria e locata a Bruno Francesca, della superficie utile di 36,68 mq (H= 3,50 m) in mediocre stato di conservazione fu individuata come per il **sub N**;
- l'abitazione sita al 1° piano, occupata da Silvestri Anna, composta da tre vani della superficie utile coperta di 36,60 mq (5,00 x 3,60 + 4,90 x 3,00 + 3,00 x 1,30) dell'altezza utile di 3,20 m in buono stato di conservazione fu individuata come **sub S**; nel verbale di consistenza insieme al sub S vennero descritti anche il locale terraneo sito in via Stadera civ. 103 della superficie utile di 48,50 mq ed un deposito al PT di 11,60 mq.Questi due cespiti non sono oggetto della domanda di cui è causa;
- il piccolo locale terraneo sito all'interno del cortile della superficie utile di 5,26 mq (H= 2,30 m) in mediocre stato di conservazione e di manutenzione, di proprietà di Luongo Ciro fu individuato come **sub AE**.

Dal verbale di consistenza e di occupazione si evince che il Commissario Straordinario del Governo venne immesso nel possesso formale e materiale del fabbricato affidando la custodia temporanea al sig. Caprioli Federico.

Inoltre dalla documentazione depositata agli atti si evince:

- che con ordinanza commissariale n 7715 del 26/07/1988 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionario delegato in

36

attuazione delle ordinanze n 1 del 28/05/81 e n 2 del 3/6/81- di individuazione e di occupazione degli immobili interessati dal PSER ex L. 219/81, furono fissate le seguenti indennità ad espropriazione per gli immobili così individuati:

n. 4 – sub D ditta Tarantino Anna, partita 60272, foglio 1, sez VIC, particella 58, sub D delle superficie totale di 79,40 mq. Indennità di espropriazione 41.014.830 lire;

n. 5 – sub E ditta Tarantino Anna, partita 60272, foglio 1, sez VIC, particella 5, sub E, superficie totale 5,20 mq, indennità di espropriazione 1.457.665 lire;

n. 6 – sub F ditta Tarantino Anna, partita 60272, foglio 1, sez VIC, particella 58, sub F, superficie totale 16,50 mq, indennità di espropriazione 5.383.003 lire;

n. 10 – sub N ditta Tarantino Anna, partita 60272, foglio 1, sez VIC, particella 58, sub N, superficie totale 36,70 mq, indennità di espropriazione 12.827.309 lire;

n. 15 – sub S ditta Serao Salvatore, partita 75523, foglio 1, sez. VIC., particella 58, sub S, superficie totale 36,60 mq, indennità di espropriazione 14.875.849 lire;

n. 23 – sub AE ditta Ente Urbano, partita 1, foglio 1, VIC, particella 58, sub AE, superficie totale 4,20 mq indennità di espropriazione 1.177.350 lire;

- che il Consorzio CR8 con raccomandata AR del 10/10/88 n 3639, ricevuta da Luongo Ciro il 12/10/88, per i cespiti sub D/E/F/N/AE ha offerto all'attore le seguenti indennità:

- sub D - indennità 41.014.830 lire

ALL 4 - 19

- sub E	- indennità	1.457.665 lire
- sub F	- indennità	5.383.003 lire
- sub N	- indennità	12.827.309 lire
- sub AE	- indennità	1.177.350 lire
Totale		61.860.157 lire pari a 31.948,10 €

- che le indennità, relative ai sub D, E, F, N ed AE non accettate sono state depositate presso la Tesoreria Provinciale di Napoli Servizio Cassa DD. PP. giusta quietanza n. 66 del 26 febbraio 1999 per lire 61.860.160 (pari ad € 31.948,11);

- che in data 20/11/2006 col prot. 85, progressivo 139 del 30/11/2006 è stato emesso il Decreto Sindacale di Espropriazione relativo alle cinque unità immobiliari site in Napoli alla via Stadera n. 105/109, in ditta Luongo Ciro, località S. Arpino del Comune di Napoli riportate in Catasto al foglio 1 sez. VIC, particella 58, sub AE-D-E-F-N corrispondenti ai numeri d'ordine 23, 4, 5, 6 e 10 dell'ordinanza n. 7715 del 26/07/99 ed il detto decreto è stato notificato all'attore in data 15/10/2007.

Per il sub S, appartamento sito al 1° piano di via Stadera, 105 censito al catasto fabbricati del Comune di Napoli al foglio 1, sez. VIC., particella 58, sub 19, il verbale di consistenza e di occupazione fu redatto il 10/06/1981. Detto cespite fu acquistato in data 18/05/1998 da Luongo Carmine giusto atto di compravendita con autentica di firme per notar Carlo Tafuri del 18/05/98 rep. 256859 registrato a Napoli il 08/06/98.

Non risulta essere stata offerta all'attore alcuna somma a titolo di indennità di occupazione e di indennità di espropriazione e non risulta essere stato emesso per particella 58, sub 19 (sub S) il decreto di espropriazione.

38

Deve essere, quindi, dichiarata la improcedibilità della domanda diretta alla determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, per il sub 19 (sub S), costituendo l'emanazione del relativo decreto condizione della relativa.

Nella perizia, depositata il 24/10/2008, redatta dal Consulente tecnico della parte attrice corredata dalle piante dei cinque cespiti, vengono dettagliatamente descritti gli immobili oggetto del Decreto di espropriazione n 85 del 20/11/86 nonché il sub 19 non incluso nel detto decreto, come di seguito riportato:

- *negozio su due livelli composto da PT e 1° P. con l'ingresso da via Stadera n 109 riportato nel Catasto Fabbricati con i seguenti dati:*

1 - *Piano Terra – sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 sub. 3, proveniente dalla soppressione della scheda n° 16426 del 1962, con superficie utile di circa 60 mq, adibito ad attività commerciale, avente ingresso dalla Via Stadera civ. 109;*

2 - *Piano Primo – sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 sub. 4, proveniente dalla soppressione della scheda n° 16427 del 1962, con superficie utile di circa 40 mq, adibito ad attività commerciale, collegato mediante scala interna all'unità immobiliare sottostante, l'accesso al vano è consentito anche attraverso la scala interna ubicata nel cortile interno del civ. 105 di via Stadera.*

Le due unità immobiliari 1 e 2 attualmente si trovano in ottimo stato di manutenzione. La pavimentazione è in piastrelle di gres porcellanato di dimensioni 30 x 30, le pareti sono rivestite da pannelli di legno dello spessore di 2 cm. Gli infissi interni sono in legno, mentre le vetrine, che affacciano sulla strada, sono in vetro antisfondamento. Gli

ALL 4 - 21

immobili, inoltre, sono dotati di impianto elettrico, impianto idrico – sanitario e impianto di riscaldamento.

3 - *Appartamento per civile abitazione posto al primo piano di Via Stadera civ. 105, avente accesso dal cortile interno dello stesso civico, riportato all'Agenzia del Territorio della Provincia di Napoli, Catasto dei Fabbricati, con i seguenti dati: sez. VIC fg. 1 p.lla 58 sub. 19, con superficie utile di circa 40 mq, composto da una cucina, una camera ed un bagno, esistente già dal 01.09.1967.*

L'appartamento si trova in ottimo stato di manutenzione, con pavimentazione in piastrelle di ceramica di dimensione 50 x 50, le pareti sono tinteggiate con pittura di tipo lavabile, salvo le pareti del bagno che sono rivestite di piastrelle di ceramica di dimensioni 20 x 20. Gli infissi interni sono di legno e quelli esterni in alluminio anodizzato bianco. Inoltre l'unità immobiliare è completa di impianto elettrico, impianto idrico – sanitario e impianto di riscaldamento.

4 - *Deposito al piano terra, con accesso dal cortile interno di Via Stadera civ. 105, riportato all'Agenzia del Territorio della Provincia di Napoli, Catasto dei Fabbricati, con i seguenti dati: sez. Vic fg.1 p.lla 58 sub.2, con superficie utile di 16 mq. Le pareti sono tinteggiate con pittura di tipo lavabile, la pavimentazione è in piastrelle di gres porcellanato, gli infissi esterni sono in ferro. Il deposito è fornito di impianto elettrico.*

5 - *Deposito sito a piano terra, con accesso dal cortile interno di Via Stadera civ. 105, riportato all'Agenzia del Territorio della Provincia di Napoli, Catasto dei Fabbricati con i seguenti dati: sez. VIC fg. 1 p.lla 58 sub.1, superficie utile di 65 mq. Le pareti sono tinteggiate con pittura di*

40

21

tipo lavabile, il pavimento è rivestito con guaina antiscivolo di colore nero, infissi esterni in ferro e copertura con lamiera recata coibentata. Il deposito è fornito di impianto elettrico.

Per i detti cespiti il consulente tecnico degli attori ha stimato i seguenti valori di mercato:

1 – negozio al piano terra (sub 3) (60 mq x 4.000,00 €/mq) =	240.000,00 €
2 – negozio al piano primo (sub 4) (40 mq x 3.000,00 €/mq)=	120.000,00 €
3 – appartamento al 1°p (sub 19) (40 mq x 3.000,00 €/mq) =	120.000,00 €
4 – deposito al pt (sub 2) (16 mq x 2.000,00 €/mq) =	32.000,00 €
5 – deposito al pt (sub 1) (65 mq x 1.500,00 €/mq) =	97.500,00 €
Totale	609.500,00 €

La valutazione delle unità immobiliari indicata dal tecnico di parte attrice non può essere accolta in quanto il tecnico non ha fornito alcun dato storico certo a sostegno dei valori stimati; inoltre la consistenza del sub 1 dichiarata nella perizia di parte attrice in 65 mq, non trova riscontro né in quella rilevata dalla pianta del Catasto Fabbricati né in quella accertata nel verbale di consistenza che è di 5,20 mq.

La Giunta ritiene quindi di procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione per i sub 1,2,3 e 4 corrispondenti ai sub D/E/F/N/AE di cui al decreto di espropriazione del 20/11/2006 prot. 85, mentre per l'appartamento al 1° piano sub 19 corrispondente al sub S, poiché non risulta essere stato emesso il decreto di espropriazione ritiene di determinare l'indennità di espropriazione "virtuale" ai fini della stima della sola indennità di occupazione.

A tal proposito ritiene la giunta che, nel caso di specie, non può applicarsi la

All. 23

disciplina indennitaria di cui all'art. 2 commi 89 e 90 della legge 244/07. comportante la commisurazione della indennità al valore venale pieno degli immobili espropriati, come ritenuto da un orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. I 9.7.2008 n. 18844) a seguito della declaratoria di incostituzionalità dei commi 1 e 7 bis dell'art. 5 bis della legge n. 359/92 pronunziata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 26.10. 2007 n. 348 e 349, bensì deve continuare ad applicarsi il disposto dell'art. 80 della legge 219 del 1981, che rinvia all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 nella parte in cui ai commi 3 e 4 fissa l'ammontare della indennità di espropriazione nella semisomma del valore venale dei beni e dei fitti coacervati (o dell'imponibile catastale), considerata la particolarità di tale normativa, inserita nell'ambito di interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con la necessaria conseguente attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, ritenuta più idonea e funzionale, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate, diversità di per sè sufficiente ad escludere una irragionevole disparità di regime giuridico.

In tali sensi si sono, invero, espresse le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 28.2.2008 n. 5269 che ha ritenuto la manifesta infondatezza del quesito di costituzionalità dell'art. 80 della legge 219/81 sul rilievo che tale legge "innegabilmente rientra nella categoria di quelle prevedenti espropriazioni, non isolate, finalizzate al perseguimento di obbiettivi sociali che giustificano, anche nel quadro di tutela della CEDU, la corresponsione di un indennizzo inferiore al valore di mercato nella misura che, secondo

42

l'apprezzamento del legislatore, risulti necessaria per la fattibilità dei programmi di ricostruzione".

Ciò posto, la Giunta esaminati il verbale di consistenza, le piante catastali e le piante allegate alla perizia di parte attrice, ritiene di fare riferimento alle seguenti consistenze:

- sub 1 (sub AE di cui al decreto di espropriazione n. 85/2006): trattasi di un piccolo deposito al PT della superficie di 5,26 mq e dell'altezza utile di 2,30 m in quanto gli attori hanno indicato erroneamente nella perizia di parte la maggiore superficie di 65 mq non coincidente con quella rilevata dalle piante catastali e dai verbali di consistenza;
- sub 2 (sub F di cui al decreto di espropriazione n. 85/2006): trattasi di un deposito al PT della superficie utile di 16,50 mq la cui consistenza sostanzialmente coincide con quella catastale di 16,00 mq;
- sub 3 (sub D di cui al decreto di espropriazione n. 85/2006) trattasi di un negozio sito al PT con accesso dal civ. 109 di via Stadera della consistenza indicata nel verbale di 79,35 mq aggregando erroneamente un vano prospiciente il cortile che non fa parte del sub 3. Questa Giunta ritiene che detto vano non sia oggetto della domanda attorea come è confermato anche dalla perizia di parte che indica in 60 mq la superficie del sub 3 e pertanto per la stima farà riferimento alla superficie catastale del sub 3 pari a 63 mq;
- sub 4 (sub N di cui al decreto di espropriazione n. 85/2006) trattasi di un appartamento destinato ad uso negozio sito al primo piano direttamente collegato col sottostante sub 3, della superficie utile di 36,68 mq (H= 3,50 m);
- sub E (di cui al decreto di espropriazione n. 85/2006) trattasi di un

All. 4 - 25

deposito con accesso dal cortile della superficie utile di 5,20 mq (H= 2,40);

- sub 19 (sub S di cui al verbale di consistenza) trattasi di un appartamento sito al primo piano della superficie utile di 36,60 mq (H= 3,70 m).

Tenuto conto in ordine alle superfici occupate ed alle relative consistenze catastali ed a quelle di cui ai verbali di consistenza, considerate le relative caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei cespiti come risultanti dagli atti di causa, la Giunta uniformandosi alle valutazioni compiute in precedenti sentenze relative ad immobili analoghi ricadenti nelle zone limitrofe e tenendo conto, altresì, dei risultati dell'indagine di mercato espletata, alla data del decreto di espropriazione (20/11/2006) per i sub D/E/F/N/AE ed al momento della presente decisione per il sub 19 (sub S) per il quale non è stato emesso il decreto di espropriazione, nonché riscontrati i valori con i dati pubblicati dall'Agenzia del Territorio per la microzona catastale di (via Stadera, ex Macello, cimitero) ritiene congruo stimare al 20/11/2006 i seguenti valori di mercato:

- sub 1 (sub AE) tenuto conto che trattavasi di un deposito di ridotta altezza (2,30 m) – Vm = 5,26 mq x 650,00 €/mq = 3.419,00 €;
- sub 2 (sub F) tenuto conto che trattavasi di un deposito al PT fruibile anche ad uso box auto – Vm = 16,50 mq x 900,00 €/mq = 14.850,00 €;
- sub 3 (sub D) tenuto conto che trattavasi di un locale commerciale della superficie di 63,00 mq in buono stato di conservazione – Vm = 63,00 mq x 2.650,00 €/mq = 166.950,00 €;
- sub 4 (sub N) tenuto conto che trattavasi di un'abitazione sovrastante il negozio sub 3 destinata anch'essa anche ad uso commerciale pertinenziale del sottostante negozio, in mediocre stato di conservazione

44

25

- Vm = 36,68 mq x 1.750,00 €/mq = 64.190,00 €;

- sub E tenuto conto che trattavasi di un deposito di ridotta altezza (2,40 m) con accesso dal cortile – Vm = 5,20 mq x 680,00 €/mq = 3.536,00 €;

con un valore di mercato totale pari a 252.945,00 € (3.419,00 € + 14.850,00 € + 166.950,00 € + 64.190,00 € + 3.536,00 €).

Determina alla data della presente decisione, in 69.540,00 € (Vm = 36,60 mq x 1.900,00 €/mq = 69.540,00 €), il valore di mercato per il sub 19 (sub S), tenuto conto che per detto cespite non risulta essere stato emesso il decreto di espropriazione e che trattavasi di un'abitazione sita al 1° piano della superficie utile di 36,60 mq in buono stato di conservazione:

A tali valori venali totali per la determinazione dell'indennità di espropriazione, in mancanza della prova di fitti certi, deve essere aggiunto il coacervo decennale del reddito catastale dominicale, coacervo che:

- per i sub 1,2,3,4-sub D/E/F/N/AE del D.E. n. 85 del 20/11/06 a 9.702,85 €;
- per il sub 19 (sub S) a 355,57 €

Pertanto, operando la media aritmetica tra il valore totale di mercato pari a € 36.125,00 ed il coacervo decennale pari ad € 120,00, si ottiene l'indennità di espropriazione che per i sub 1/2/3/4 (sub D/E/F/N/AE) è di 131.323,92 € (252.945,00/2 € + 9.702,85/2 €).

Per il sub 19 (sub S) l'indennità di espropriazione "virtuale" è di 34.947,78 € (69.540,00/2 € + 355,57/2).

Il concessionario consorzio CR8 deve essere, quindi, condannato a depositare presso la Cassa DD.PP. , nel termine di giorni quindici dalla notificazione della presente decisione, la somma di €. 99.375,81 quale differenza tra l'indennità di espropriazione come sopra determinata in

All. prog 27

€.131.323,92 e l'importo già depositato (€. 31.948,11).

Sulla somma di €. 99.375,81 spettano gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (20/11/2006) fino alla data dell'effettivo deposito.

Per quanto concerne l'indennità di occupazione legittima, per i sub D/E/F/N/AE espropriati con D.E. n. 85 del 20/11/06, va liquidata dal momento dell'occupazione (10/06/81) sino al 20/11/2006 (data di emanazione del decreto di espropriazione n. 85/2006) mentre per il sub 19 (sub S) dal 10/5/1998 alla data della presente decisione (2.4.2009).

Come è stato più volte statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr da ultimo sent. S.U. n. 27/99) l'indennità di occupazione deve essere calcolata in funzione del periodo di un anno e deve essere corrisposta anno per anno ed al termine di ciascun anno di occupazione e la prescrizione del credito relativo a ciascuna indennità annua comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il relativo anno di occupazione (purchè, ben s'intende, in costanza del periodo prefissato per il vincolo di pubblica utilità) rispetto al perfezionamento dell'esproprio.

A tal proposito deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito a titolo di indennità di occupazione per il periodo antecedente al decennio della domanda formulata dal concessionario con la comparsa di costituzione e risposta.

Invero, nel presente procedimento, instaurato successivamente al 1° marzo 2006 (precisamente il 14.11.2007, data della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio), deve essere applicata, "ratione temporis", la novella del 2006 (legge n. 80/2005), in forza della quale il legislatore ha attuato un ritorno alla disciplina dell'art. 167 cpc voluta dalla riforma Acone

46

27

All 4 - 2

– Lipari del 1990, ripristinando l'originario rapporto di contestualità tra domanda riconvenzionale, eccezioni in senso stretto e comparsa di risposta così da rendere il novellato art. 167 conforme al testo originario quale era prima della legge n. 534/1995, e fissando, quindi, a venti giorni prima della prima udienza, cioè al deposito della comparsa di risposta nel termine prescritto, la barriera preclusiva delle eccezioni in senso stretto.

Nella specie, le comparse di risposta dei convenuti Comune di Napoli e consorzio CR8 (contenenti la formulazione dell'eccezione di prescrizione) sono state depositate rispettivamente in 21.2.2008 e 20.3.2008, cioè successivamente alla prima udienza di comparizione, fissata al 21.2.2008, per cui i convenuti medesimi erano decaduti dalla facoltà di proporre l'eccezione in oggetto.

Questo regime di preclusione è posto a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio di cui all'art. 180 co. 2 cpc per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito va rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte a riguardo (ex plurimis, Cass. 11318/2005).

Detta indennità di occupazione legittima, in mancanza di specifici elementi probatori, deve essere liquidata nella misura equitativa degli interessi legali per anno sull'indennità liquidata o liquidabile per l'espropriazione ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 2892/1885 (cfr. Cass. S.U. 493/98, 2644/98 e 4821/98, Sez. I n. 3227/97).

47

Ciò posto, tenuto conto del tasso di interessi legali in vigore durante tale periodo (pari al 5% dal 10/6/1981 al 15.12.1990; al 10% dal 16.12.1991 al 31.12.1996; al 5% dal 01/01/1997 al 31/12/1998; al 2,5% dal 01.1.1999 al 31.12.2000; al 3,5% dal 01.1.2001 al 31.12.2001; al 3% dal 01.1.2002 al 31.12.2003; al 2,5% dal 01.1.04 al 31.12.2006; al 3% dal 01.1.2008 alla data della presente decisione) l'indennità di occupazione legittima , per i sub 1/2/3/4 (sub D/E/F/N/AE) , va determinata in €. 183.520,68 mentre per il sub 19 (sub S) va determinata dal 18/5/1998 al 2/4/2009 in €. 10.955,41.

Di conseguenza va pronunciata la condanna del concessionario CR8 a depositare nel termine di giorni quindici dalla notificazione della presente decisione presso la sezione di Napoli della Cassa DD.PP., in favore della parte attrice a titolo di indennità di occupazione per i sub 1/2/3/4 (sub D/E/F/N/AE) l'importo di €.183.520,68 e per il sub 19 (sub S)l'importo di €. 10.955,41 oltre agli interessi legali sulle singole annualità a decorrere dalle relative scadenze fino alla data della presente decisione.

Sulla complessiva somma spettano gli interessi legali ulteriori dalla data della presente decisione fino alla data dell'effettivo deposito.

Non può, poi, farsi luogo alla rivalutazione delle indennità liquidate trattandosi di debito di valuta e mancando la stessa allegazione di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 comma 2° c.c.

In applicazione del principio della soccombenza, il Consorzio CR8 deve essere condannato solidalmente al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice da liquidarsi dal Presidente della Corte di Appello, con attribuzione all'avv. Stefano Curcio per dichiarato anticipo fattone.

Va posto, da ultimo, a carico del Consorzio CR8 il pagamento dell'onorario

dovuto ai componenti ed il compenso al segretario del collegio giudicante.

P.Q.M.

la Giunta Speciale per le Espropriazioni della Corte di Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Luongo Ciro con atto notificato il 13-14/11/08, nei confronti del Consorzio CR8 e del Comune di Napoli, sulle conclusioni delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta le domande nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva e compensa totalmente le spese processuali tra detto Ente e la parte attrice;

2) dichiara improcedibile la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione relativa al sub 19 non essendo stato emesso il decreto di espropriazione;

3) condanna il Consorzio CR8 a depositare nel termine di giorni quindici dalla notificazione della presente decisione presso la sezione di Napoli della Cassa DD.PP, a titolo di indennità di espropriazione, la ulteriore somma di €. 99.375,81 quale differenza tra l'indennità di espropriazione determinata in €.131.323,92 e l'importo già depositato (€. 31.948,11) oltre interessi sino alla data del decreto di espropriazione fino alla data dell'effettivo deposito;

4) condanna il consorzio CR8 a depositare, nel termine e con le modalità di cui sopra, l'indennità di occupazione legittima determinata, come specificato in motivazione, per i sub 1/2/3/4 (sub D/E/F/N/AE) in €.183.520,68 e per il sub 19 (sub S) in €. 10.955,41 applicandosi gli interessi legali sulle singole annualità a decorrere dalle relative scadenze

fino alla data della presente decisione, nonchè gli ulteriori interessi legali sulla complessiva somma dalla data della presente decisione fino alla data dell'effettivo deposito;

5) condanna il concessionario consorzio al rimborso delle spese processuali in favore delle parti attrici, da liquidarsi dal Presidente della Corte di Appello di Napoli con attribuzione all'avv. Stefano Curcio per dichiarato anticipo fattone;

6) condanna infine il consorzio CR8 al pagamento dell'onorario dovuto ai componenti e del compenso spettante al segretario del collegio giudicante nella misura che sarà determinata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso nella camera di consiglio della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli in Castelcapuano il 2 aprile 2009

IL PRESIDENTE est.

I COMPONENTI

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Giuseppe Iannizzone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 27 APR. 2009
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Giuseppe Iannizzone)

ALL.E
fog 32

a) Negozio con ingresso dalla via Stadera n°109 in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 9011 sub 3 e sub 4 di circa mq.100 complessivi;
b) Appartamento sito al primo piano di via Stadera n°105, con accesso dal cortile interno di detto civico, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 19 di circa mq.40;
c) Deposito sito al piano terra, con accesso dal cortile interno del civico n°105 di via Stadera, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 2 di circa mq.16;
d) Deposito sito al piano terra, con accesso dal cortile interno del civico n°105 di via Stadera, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 1 di circa mq.65.

- Detti immobili venivano individuati a mezzo ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo n°1 del 28/05/1981 per la realizzazione di alcuni interventi nell'ambito del Comparto n°8 del P.S.E.R. ex Titolo VIII della legge n°219/81, affidati al Consorzio C.R.8, quale concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art.81 L.n°219/81.
- Successivamente, con ordinanza commissariale n°7715 del 26/07/1988 veniva fissato ai sensi dell'art.80 della l.n°219/81 l'ammontare delle indennità di espropriazione relativi ai suindicati immobili in £. 61.860.160 pari ad € 31.948,11.
- Gli immobili in parola venivano occupati dal Commissario Straordinario di Governo per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n°219/81, e per esso dal Consorzio C.R.8, concessionario per la realizzazione degli interventi di cui al Comparto n°8 del P.S.E.R. ex Titolo VIII della legge n°219/81, rimanendo tuttavia del tutto estranei a qualsiasi intervento, atteso che il fabbricato di cui fanno parte veniva solo parzialmente interessato dalla realizzazione di alcuni sottoservizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati ex lege 219/81.
- Nel corso dell'intervento venivano poste in essere articolate trattative tra la ditta proprietaria, il Consorzio C.R.8 e la Struttura Commissariale che sfociavano nel verbale del giorno 25/06/1991 – redatto in occasione di apposita riunione tenutasi presso il settore "*Coordinamento degli impedimenti e dei problemi*" della struttura preposta all'attuazione del P.S.E.R. per la città di Napoli ex Titolo VIII della legge n°219/81 – con il quale l'Amministrazione straordinaria, cui è succeduta l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.3 della legge n°359/99, manifestava l'intenzione di rinunziare all'acquisizione degli immobili di proprietà del sig.Ciro Luongo sopra indicati.
- Tuttavia, nonostante le intenzioni manifestate, a tali trattative non seguiva alcuna formale revoca del vincolo preordinato all'esproprio e infine, con decreto sindacale n°85 del 20/11/2006 (Prog. Ann.n°139 del 30/11/2006),

52

All. 6
pag 35

notificato in data 15/10/2007, il Comune di Napoli, subentrato al Commissario Straordinario per la realizzazione del P.S.E.R. ex l.n°219/81 ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n°354/99, pronunciava l'espropriazione definitiva in proprio favore degli immobili di proprietà dell'istante come sopra descritti.

- L'istante proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Campania Napoli per l'annullamento di tale provvedimento, denunziandone l'illegittimità sotto vari profili. Detto ricorso, rubricato al n.R.G. 7628/07 è tuttora pendente.
- Contestualmente l'istante proponeva opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni.
- Nelle more dei predetti giudizi venivano intraprese trattative e contatti con il concessionario Consorzio C.R.8 per valutare la possibilità di transigere il contenzioso in essere mediante la retrocessione degli immobili di proprietà dell'istante, già espropriati da codesta spett.le Amministrazione.
- Tali trattative culminavano con l'incontro tenutosi in data 05/12/2008 presso la sede del Gruppo di Collaborazione Attività espropriative ex C.I.P.E. in Napoli alla Piazza Cavour n.42 al quale partecipavano: il geom.Claudio Nasti (Gruppo Collaborazione Attività Espropriative), il per. ind. Antonio Pareto (Gruppo Collaborazione Attività Espropriative), il geom. Bruno Rossi (Coordinamento Attività ex CIPE), l'avv.Stefano Curcio (rappresentante del sig. Ciro Luongo), l'ing. Marino Marotta (Servizio Patrimonio) ed il geom. Mario Rizzi (rappresentante del Consorzio C.R. 8), del quale veniva redatto processo verbale che si allega alla presente istanza.
- In detta sede il geom. Claudio Nasti rappresentava che il fabbricato del quale fanno parte gli immobili espropriati all'istante è stato solo in parte demolito per la realizzazione di sottoservizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati nell'ambito del P.S.E.R. ex lege n.219/81, pertanto, per le parti residue del fabbricato, tra cui rientrano gli immobili oggetto della presente, si sarebbe potuta valutare l'ipotesi di retrocessione in favore dell'istante.
- Sul punto l'ing. Marino Marotta del Servizio Patrimonio, si riservava ogni valutazione all'esito della presentazione della presente istanza di retrocessione.
- Successivamente, con sentenza n.34/09 del 27/04/2009 la G.S.E. adita dall'istante rideterminava l'indennità spettante per l'espropriazione degli immobili di proprietà dell'istante indicati in premessa in € 131.323,92 (con esclusione dell'immobile innanzi indicato sub b), posto che per esso non risulta adottato il decreto di espropriazione definitivo), determinando altresì l'indennità di occupazione legittima, per i cespiti in parola, in € 194.476,09 oltre ulteriori interessi legali fino all'effettivo deposito, condannava infine il Consorzio CR8 al deposito delle predette somme presso la Cassa DD.PP.
- Nonostante tale pronunzia, e la pendenza del ricorso al T.A..R. Campania avverso gli atti della procedura espropriativa, l'istante ribadisce con la

53

ALLEGATO pag 36

presente il proprio interesse alla retrocessione degli immobili innanzi indicati sub lettere a), b), c), d), già espropriati e/o occupati da codesta spett.le Amministrazione e non interessati in alcun modo dalla realizzazione del P.S.E.R. ex lege 219/81 e pertanto

CHIEDE

- che venga disposta la retrocessione in suo favore degli immobili già di sua proprietà in Napoli alla Via Stadera n.ri 105 – 109 analiticamente individuati in premessa della presente istanza sub lettere a), b), c) e d);
- a fronte della chiesta retrocessione, l'istante si dichiara sin d'ora disponibile a rinunziare al ricorso avverso gli atti della procedura espropriativa pendente innanzi al TAR Campania R.G. n.7628/07, nonché alle indennità di espropriazione e di occupazione come determinate e liquidate dalla G.S.E. con la sentenza n.34/09 del 27/04/2009, in complessivi € 325.800,01 oltre successivi interessi legali, nonché all'ulteriore indennità per l'espropriazione dell'immobile individuato in premessa sub b) per il quale non risulta ancora adottato il decreto di espropriazione definitiva.

Napoli, li 29/10/2009

Con osservanza
Sig.Ciro Luongo

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:

a) Copia verbale dell'incontro del 05/12/2008 presso la sede del Gruppo di Collaborazione Attività espropriative ex C.I.P.E. in Napoli alla Piazza Cavour n.42;
b) Copia sentenza della G.S.E. n.34/09 del 27/04/2009

54

All. 59
Pg 37

Avv. Stefano Curcio
Via Chiatamone 39/C 80121 Napoli
Tel 0817640470 – Fax 0817640000

Napoli, 31/10/2012

Ecc.mo Dott.
Luigi De Magistris
Sindaco di Napoli
Piazza Municipio
Palazzo San Giacomo
80133 NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
Assessorato al Patrimonio e Personale
Prot. 8643 del 2-11-2012

Ecc.mo Dott.
Gaetano Virtuoso
Segretario Generale
del Comune di Napoli
Piazza Municipio
Palazzo San Giacomo
80133 NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
Prot. 2012. 0836825 02/11/2012 09.21
MITTENTE AVV. STEFANO CURCIO
Ass. Assessore al Patrimonio e Civitavec

Ecc.mo Dott.
Bernardino Tuccillo
Assessore al Patrimonio
del Comune di Napoli
Piazza Municipio
Palazzo San Giacomo
80133 NAPOLI

Gent.mo Dott.
Francesco Maida
Direttore Centrale
Servizio Patrimonio
del Comune di Napoli
Piazza Municipio
Palazzo San Giacomo
80133 NAPOLI

Gent.ma Dott.ssa
Elvira Capecelatro
Dirigente del Servizio Patrimonio
del Comune di Napoli
Piazza Francese n.1/3
80133 NAPOLI

55

Comune di Napoli
Data: 14/11/2012, PG/2012/0836817

All 56

pg. 38

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

Il sottoscritto sig. Ciro Luongo, nato a Napoli il 29/01/1952 ed ivi residente alla via Santa Maria del Pianto n.37, domiciliato ai fini del presente atto presso l'avv. Stefano Curcio con studio in Napoli alla via Chiaiamone 53/C

PREMESSO

- che l'esponente era proprietario di alcune unità immobiliari in Napoli alla Via Stadera n.ri 105-109, così individuate:
  a) Negozio con ingresso dalla via Stadera n°109 in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 9011 sub 3 e sub 4 di circa mq.100 complessivi;
  b) Appartamento sito al primo piano di via Stadera n°105, con accesso dal cortile interno di detto civico, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 19 di circa mq.40;
  c) Deposito sito al piano terra, con accesso dal cortile interno del civico n°105 di via Stadera, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 2 di circa mq.16;
  d) Deposito sito al piano terra, con accesso dal cortile interno del civico n°105 di via Stadera, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 1, p.lla 58, sub 1 di circa mq.65;
- che detti immobili venivano individuati a mezzo ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo per l'attuazione del P.S.E.R. ex Titolo VIII della legge n.219/81 n°1 del 28/05/1981 per la realizzazione di alcuni interventi nell'ambito del Comparto n°8 del predetto Programma Straordinario, affidati al Consorzio C.R.8 quale concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art.81 L.n°219/81;
- che successivamente, con ordinanza commissariale n°7715 del 26/07/1988 veniva fissato ai sensi dell'art.80 della l.n°219/81 l'ammontare delle indennità di espropriazione relativi ai suindicati immobili in £. 61.860.160 pari ad € 31.948,11 e la predetta somma veniva depositata presso la Cassa DD.PP. con quietanza n.66 del 25/02/1999;
- che gli immobili in parola venivano occupati dal Commissario Straordinario di Governo per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n°219/81, e per esso dal Consorzio C.R.8, concessionario per la realizzazione degli interventi di cui al Comparto n°8 del P.S.E.R. ex Titolo VIII della legge n°219/81;
- che tuttavia gli immobili in parola rimanevano del tutto estranei a qualsiasi intervento, atteso che il fabbricato di cui fanno parte veniva solo parzialmente interessato dalla realizzazione di alcuni sottoservizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati ai sensi della legge 219/81;
- che nel corso dell'intervento venivano poste in essere articolate trattative tra la ditta proprietaria, il Consorzio C.R.8 e la Struttura Commissariale che sfociavano nel verbale del 25/06/1991 – redatto in occasione di apposita riunione tenutasi presso il settore *"Coordinamento degli impedimenti e dei problemi"* della struttura preposta all'attuazione del P.S.E.R. ex Titolo VIII della legge n°219/81 – con il quale l'Amministrazione straordinaria, cui è succeduta l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.3 della legge n°359/99, manifestava

56

Comune di Napoli
Data: 14/11/2012 PG/2012/0866517

l'intenzione di rinunziare all'acquisizione degli immobili di proprietà del sig.Ciro Luongo sopra indicati in quanto non necessari alla realizzazione degli interventi programmati;
- che tuttavia, nonostante le intenzioni manifestate, a tali trattative non seguiva alcuna formale revoca del vincolo preordinato all'esproprio e infine, con decreti sindacali n°85 del 20/11/2006 (Prog. Ann.n°139 del 30/11/2006), notificato in data 15/10/2007, e n.88 del 20 novembre 2006 (Prog. Ann. n°142 del 30 novembre 2006), mai notificato, il Comune di Napoli, subentrato al Commissario Straordinario per la realizzazione del P.S.E.R. ex l.n°219/81 ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n°354/99, pronunciava l'espropriazione definitiva in proprio favore degli immobili di proprietà dell'istante come sopra descritti;
- che l'esponente proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Campania Napoli per l'annullamento di tali provvedimenti, denunziandone l'illegittimità sotto vari profili. Detto ricorso, rubricato al n.R.G. 7628/07 è tuttora pendente;
- che l'esponente proponeva altresì opposizione alla stima, avverso l'ammontare dell'indennità di espropriazione determinata in via amministrativa, innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli;
- che nelle more dei predetti giudizi venivano intraprese trattative e contatti con il concessionario Consorzio C.R.8 per valutare la possibilità di transigere il contenzioso in essere mediante la retrocessione degli immobili di proprietà dell'istante, già espropriati dall'Amministrazione comunale;
- che tali trattative culminavano con l'incontro tenutosi in data 05/12/2008 presso la sede del Gruppo di Collaborazione Attività espropriative ex C.I.P.E. in Napoli alla Piazza Cavour n.42 al quale partecipavano: il geom.Claudio Nasti (Gruppo Collaborazione Attività Espropriative), il per. ind. Antonio Pareto (Gruppo Collaborazione Attività Espropriative), il geom. Bruno Rossi (Coordinamento Attività ex CIPE), l'avv.Stefano Curcio (rappresentante del sig. Ciro Luongo), l'ing. Marino Marotta (Servizio Patrimonio) ed il geom. Mario Rizzi (rappresentante del Consorzio C.R. 8), del quale veniva redatto processo verbale;
- che in detta sede il geom. Claudio Nasti rappresentava che il fabbricato del quale fanno parte gli immobili espropriati all'istante è stato solo in parte demolito per la realizzazione di sottoservizi connessi a contigui insediamenti residenziali realizzati nell'ambito del P.S.E.R. ex lege n.219/81, pertanto, per le parti residue del fabbricato, tra cui rientrano gli immobili oggetto della presente, si sarebbe potuta valutare l'ipotesi di retrocessione in favore dell'istante;
- che nel medesimo incontro l'ing. Marino Marotta, delegato dal Servizio Patrimonio, si riservava ogni valutazione all'esito della presentazione della presente istanza di retrocessione;
- che con sentenza n.34/09 del 27/04/2009, passata in giudicato, la G.S.E. adita dall'esponente rideterminava l'indennità spettante per l'espropriazione degli immobili indicati in premessa in € 131.323,92 (con esclusione dell'immobile innanzi indicato sub b), posto che all'epoca della sentenza non risultava adottato ancora il decreto di espropriazione definitivo), determinando altresì l'indennità di occupazione legittima, per tutti i cespiti in parola, in € 194,476,09 oltre ulteriori interessi legali sulle singole annualità di occupazione con decorrenza dal 10/06/1981 e fino all'effettivo deposito, condannava infine il Consorzio C.R.8 al deposito delle predette somme presso la Cassa DD.PP;
- che in virtù della delibera n.2669 del 22/07/1998 il Comune di Napoli è obbligato a provvedere direttamente ai pagamenti e/o ai depositi presso la Cassa DD.PP. delle indennità di e-

Comune di Napoli
Data: 14/11/2012, PG/2012/0698917

espropriazione ed occupazione inerenti agli interventi di cui al Titolo VIII della legge n.219/81 affidati al Consorzio C.R.8;

- che alla data odierna (31/10/2012), secondo i conteggi elaborati dalla stessa U.O. Contabile presso il Servizio Espropri, Area ex CIPE (sig.ra Rosaria Russo), l'ammontare complessivo degli importi dovuti all'esponente a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione ed interessi sulle predette poste, in virtù della citata sentenza n.34/09, è pari ad € 560.483,75, cui va aggiunto l'importo delle somme già depositate presso la Cassa DD.PP. con quietanza n.66 del 25/02/1999, pari ad € 31.948,11, per un totale complessivo, ad oggi, pari ad € 592.483,86;

- che nonostante tale pronunzia, e la pendenza del ricorso al T.A.R. Campania avverso gli atti della procedura espropriativa, l'esponente, nel ribadire il proprio interesse alla retrocessione degli immobili innanzi indicati sub lettere a), b), c), d), già occupati ed espropriati da codesta spett.le Amministrazione e non interessati in alcun modo dalla realizzazione del P.S.E.R. ex legge n.219/81, con istanza protocollata presso il Servizio Patrimonio al n.13639 in data 26/11/2009 chiedeva la retrocessione in suo favore dei predetti immobili;

- che a fronte della chiesta retrocessione, l'istante si dichiarava disponibile a rinunziare in via transattiva al ricorso avverso gli atti della procedura espropriativa pendente innanzi al T.A.R. Campania R.G. n.7628/07, nonché alle somme dovutegli a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione come determinate e liquidate dalla G.S.E. con la sentenza n.34/09 del 27/04/2009, oltre successivi interessi, ad oggi pari a complessivi € 592.483,86, con integrale compensazione tra le somme determinate dall'Amministrazione a titolo di prezzo della retrocessione e le somme di cui egli è creditore nei confronti dell'Amministrazione medesima in virtù della più volte citata sentenza n.34/09;

- che con successiva nota protocollata presso il Servizio Patrimonio in data 10/10/2011 l'esponente, su indicazione dell'ufficio medesimo, si dichiarava altresì disponibile, a fronte della sollecita definizione della procedura di retrocessione, alla rimozione a propria cura e spese di un manufatto realizzato dal Consorzio concessionario nella corte del fabbricato del quale fanno parte gli immobili da retrocedere, utilizzato dall'impresa esecutrice all'epoca dell'esecuzione dei lavori come baracca di cantiere;

- che sull'istanza di retrocessione venivano acquisiti i pareri favorevoli di tutti i servizi interessati, tra cui il Servizio Lavori Pubblici, il Servizio Espropri, l'Area ex CIPE Titolo VIII L.219/81, il Servizio Patrimonio, che attestavano la palese convenienza per il Comune in merito all'accoglimento della richiesta di retrocessione formulata dall'esponente;

- che all'esito dell'istruttoria, con nota prot. PG/2011/797631 del 01/12/2011 il Servizio Patrimonio e Demanio trasmetteva alla Segreteria della Giunta Comunale lo schema di deliberazione di proposta al consiglio Comunale n.17 del 15/11/2011 avente ad oggetto: "*Dichiarazione di inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione in favore del sig. Ciro Luongo per quattro unità immobiliari in Napoli alla via Stadera n.105-109, già oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge n.219/81*";

- che successivamente detto schema di delibera veniva restituito al Servizio Patrimonio senza alcuna espressa motivazione da parte della Direzione Centrale;

- che allo stato, a distanza di ben tre anni dalla data di deposito della istanza di retrocessione, la pratica non ha avuto alcun ulteriore seguito;

58

Comune di Napoli
Data: 19/11/2012, PG/2012/0806417

All. 267

pg. 41

CONSIDERATO

- che il valore dei beni da retrocedere all'esponente è stato stimato dall'Ufficio Patrimonio in € 150.000,00 circa;
- che l'accoglimento dell'istanza di retrocessione formulata dall'esponente, con integrale compensazione tra le somme dovute all'esponente in virtù della sentenza della G.S.E. n.34/09 (ad oggi € 592.483,86) e le somme determinate dall'Ufficio Patrimonio a titolo di controvalore dei beni da retrocedere (€ 150.000,00 circa), è manifestamente vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, atteso che comporterebbe un sicuro risparmio per quest'ultima di circa € 442.483,86 e la rinunzia dell'esponente al contenzioso amministrativo ancora pendente;
- che il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte è fissato ai sensi dell'art.2 comma 2 della legge n.241/90 in 30 gg. dalla data di deposito dell'istanza e non può in ogni caso superare i 180 gg. dalla predetta data;
- che pertanto è inspiegabile, oltre che non più tollerabile, l'inerzia dell'Amministrazione comunale nel provvedere in merito alla richiesta di retrocessione formulata dall'esponente ben tre anni fa, nel lontano novembre 2009, considerati altresì il parere favorevole espresso tutti gli uffici interpellati e la inservibilità dei beni per i fini dell'Amministrazione già dichiarata dai competenti uffici;
- che la perdurante inerzia sulla domanda di retrocessione produce altresì un sicuro ed ingente danno erariale del quale l'Amministrazione comunale, nonché i dirigenti ed i funzionari competenti, saranno chiamati a rispondere, pari quantomeno alla somma che l'Amministrazione risparmierebbe a titolo di indennità di esproprizione ed occupazione di beni che ad essa non servono, nonché degli ulteriori interessi come determinati dalla sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli n.34/09 (ad oggi € 592.483,86), somme tutte alle quali l'esponente rinunzierebbe in caso di accoglimento dell'istanza di retrocessione;

Tutto ciò premesso il sig. Ciro Luongo, come in epigrafe domiciliati, con la presente

INVITA E DIFFIDA

- Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t. dott. Luigi De Magistris;
- L'Assessore al Patrimonio p.t. del Comune di Napoli dott.Bernardino Tuccillo;
- Il Segretario Generale p.t. del Comune di Napoli dott. Gaetano Virtuoso;
- Il Direttore Centrale p.t. dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Napoli, dott. Francesco Maida;
- Il Dirigente p.t. dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Napoli, dott.ssa Elvira Capecelatro
- Il Responsabile del Procedimento p.t., dott.ssa Pagano

A porre in essere *ad horas*, ciascuno per quanto di ragione e competenza, tutte le attività necessarie alla celere definizione della procedura di retrocessione promossa ad istanza dell'esponente protocollata presso il Servizio Patrimonio al n.13639 in data 26/11/2009 ed ancora non definita a distanza di tre anni dalla sua presentazione.

Con l'avvertimento che in caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente l'esponente procederà al deposito di esposto alla Procura Regionale pres-

59

Comune di Napoli
Data: 14/11/2012, PG/2012/0956617

ALL. B

pg - 42

so la Corte dei Conti per ogni conseguente valutazione in merito al danno erariale prodotto in ragione della mancata retrocessione, salva in ogni caso ogni ulteriore azione avverso il comportamento inerto dell'Amministrazione comunale.

Napoli 31 ottobre 2012

Arfedo
(Cinque Luoghi)

60

Comune di Napoli
Data: 14/11/2012 PG/2012/0866617

NdL pof. 44

ALLEGA

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VI
COORDINAMENTO
ATTIVITA' CIPE

3655 31.3.10

ALL. 1 pf.

Prot. n. 388

Napoli 30/3/10

Al Dirigente Servizio Patrimonio e Demanio
dott. Giovanni Annunziata
p.c. Al Responsabile Gruppo Collaborazione
Espropriativa Legge 219/81 Titolo VIII
geom.capo Claudio Nasti

Oggetto: Istanza di retrocessione Luongo Ciro.

Con riferimento alla nota prot. 1234 del 26.03.2010. inerente l'oggetto- pervenuta in data 29.03.2010. prot. 388, si rappresenta che con Deliberazione di G.C. n. 1826 del 30.05.2004. si è disposto, tra l'altro, il piano di completamento del programma straordinario in tutti i comparti ex lege 219/81Tritolo VIII anche alla luce della situazione di esaurimento di cassa dei fondi del Cipe.

Da tale programma risultano escluse tutte le particelle espropriate concernenti i cespiti di Via Stadera105-109 acquisite dal Commissario Straordinario (oggi Amministrazione Comunale subentrata ai sensi della Legge 341/95) ai fini della realizzazione dell'intervento straordinario nel Comparto di Arpino.; per le quali non si è conseguita l'irreversibile trasformazione in bene pubblico.

Pertanto, si rilascia parere favorevole alla retrocessione delle particelle - così come riportate nella succitata nota prot. 388/10 - limitatamente alle opere di competenza del Cipe.

Allo stato, non si è a conoscenza se una eventuale utilizzazione delle particelle di cui trattasi sia prevista in altri programmi di recupero urbano dell'Amministrazione.

Il Dirigente
d'ordine
Il Responsabile Tecnico
ing. Stefano Musella

61

PP

MINUTA

ALLEG. 9
ALL. 9
pag. 44

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento pianificazione urbanistica
Servizio pianificazione esecutiva degli insediamenti di formazione storica

Prot. n. 604 /A del 17- giugno 2010

al Servizio patrimonio e demanio

p.zza Francese, 1/3

oggetto: istanza di retrocessione del sig. Luongo Ciro per il reintegro dei cespiti siti in via Stadera 105-109.

Si riscontra la nota in oggetto indicata, vs prot. 1885 del 17 maggio 2010, inerente la richiesta di retrocessione di immobili siti in via Stadera.

Nel premettere che dagli atti trasmessi non si comprende se l'oggetto dell'istanza è la porzione del cespite come risulta dai decreti sindacali emessi nel 2006 o l'intero immobile, si segnala che prima di ogni altra valutazione sarebbe opportuno verificare presso l'Avvocatura l'esito dei ricorsi al TAR di cui si fa menzione nell'appunto compreso tra gli allegati alla nota.

Tanto premesso, per quanto di competenza, si comunica che l'area su cui insiste l'intero immobile non risulta compresa in alcun intervento pubblico in corso.

Il funzionario
ing. M.A. Somma

Il dirigente
arch. A. d'Aniello

62

Via Diocleziano, n. 330 - 80124 - Napoli - Italia - tel.(+39) 081 7957907 - fax (+39) 081 2301545
sistinfoter@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

ALL. 4
pag. 1

COMUNE DI NAPOLI
VI DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Via E.co a Pizzofalcone 75
Tel. 081 7644246 - 7643162

Prot. n. 282 del 24.5.10

Alla Direzione Centrale III
Servizio Patrimonio e Demanio
Dr. G. Annunziata
Sede

Oggetto: Riscontro nota n. 1885 del 17/05/10: "Richiesta parere istanza di retrocessione a firma Sig. LUONGO Ciro".-

Con riferimento alla nota in oggetto si comunica che, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non risultano previsioni di interventi di pubblica utilità per i cespiti indicati nella predetta nota n. 1885/10.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Giulio Aurino

5697 25.5.10

63

ALL 49
pag. 46

COMUNE DI NAPOLI

VI DIREZIONE CENTRALE
Servizio Programmi di Riqualificazione Urbana
Vico Campane donnalbina 18
Tel. 081 4206341 – fax 081 4971185

Prot. n. 193 del 26/5/10

Al Servizio Patrimonio e Demanio
P.zza Francese, 1/3 – 4° piano
Segreteria del Dirigente
c.a. Dr. Giovanni Annunziata

Oggetto: Riscontro nota prot.1885 del 17.05.2010 – Retrocessione cespiti in via Stadera 105/109 al sig. Luongo Ciro.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, che si allega in copia, si comunica che i cespiti siti in via Stadera 105/109, individuati in catasto al N.C.E.U alla sezione vicaria, fg.1 part.9011 sub.3 e sub.4, part.58 sub.1 sub.2 e sub.19, non rientrano nel perimetro del PRU ambito Poggioreale - Rione S.Alfonso.

IGRUP
arch. Raffaele Esposito

Il Dirigente
ing. Antonio Campora

6006 31.5.10

64

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE III
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO
U. O. C. - Acquisti, Valorizzazione, Valutazioni e Vendite

Prot. n° PG/2011/113128 *del* 22/02/ *2011*

Ph 22/2/11 all 1 e 2

Al Servizio Patrimonio e Demanio
U.O.C. Affari Generali

S E D E

All. 1 pag 4

OGGETTO: Retrocessione Luongo Ciro Via Stadera 105-109.

Con riferimento alla V.S. nota n° 521 del 10/2/2011, d'analogo oggetto, si comunicano di seguito, le nuove risultanze della valutazione relativa al prezzo di retrocessione da richiedere all'interessato , e determinato dallo scrivente in € 159.729,63 (centocinquantanovemilasettecentoventinove/63), utilizzando gli stessi criteri di cui alla Sentenza rilasciata dalla Giunta Speciale delle Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli n° 34/09.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
Geom. C. Amedeo F. JERVOLINO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Roberto Di LORENZO

65

Piazza Francese, 1/3 - 80133 Napoli - tel. (+39) 081 7957627 - fax (+39) 081 7957652
patrimonio.tecnico@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

20

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO
U.O.C. ACQUISTI VALUTAZIONI E VENDITE

ISTANZA DI RETROCESSIONE - Luongo Ciro Via Stadera 105 -109

VALUTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81

FOGLIO	PARTICELLA	Vecchio sub	Nuovo sub	Piano	Civico - Int.	sup terr.	val al mq al 2010	valore immobile al nuovo per l'anno 2010	Coacervo Decennale	Media Valori	Valore indennità di retrocessione immobili al 2010
1	58	D	3	T		63	€ 2.700,00	€ 170.100,00	9702,55	2,00	€ 89.901,43
1	58	F	2	T		16,5	€ 1.800,00	€ 29.700,00			€ 19.701,43
1	58	N	4	1		36,58	€ 1.750,00	€ 64.190,00			€ 36.946,43
1	58	AE	1	T		5,26	€ 650,00	€ 3.419,00			€ 6.560,93
1	58	E		T		5,2	€ 680,00	€ 3.536,00			€ 6.619,43
						126,64	TOTALI	€ 270.945,00			€ 159.729,63

Totale Valore immobili = € 159.729,63

Napoli 21/02/2011

Il Responsabile dell'U.O.C.
Geom. Amedeo F. JERVOLINO

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Centro Progettazione Realizzazione e Manutenzione Patrimonio Comunale
U.O.C. - 3, 4 e Acquis. Valorizzazione, Valutazione e Vendite

Prot. n° PG/2013/ 52003
del 21/01/ 2013

Al Servizio Demanio e Patrimonio
e Politiche per la Casa

SEDE

OGGETTO: Retrocessione Luongo Ciro Via Stadera 105/109

In riscontro alla Vostra richiesta avanzata con nota n° PG/2013/40381 del 17/1/13, d'analogo oggetto, si comunica che i valori riportati nella nostra precedente comunicazione n° PG/2011/113129 del 22/2/2011, dato l'attuale andamento del mercato immobiliare, (da stabile in discese) possono ritenersi ancora validi.

Pertanto si conferma il valore di retrocessione in € 159.729,63 (centocinquantanovemilasettecentoventinove/63).

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
Geom. C. Amedeo F. TERVOLINO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Roberto Di LORENZO

67

Comune di Napoli
Data: 23/01/2014, PG/2014/0054465

A2

PRGSM (N 0054465 del 23/01/2014 pg-5

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
SERVIZIO SERM. PATRIMONIO COMUNALE
U.O.C. - Acquisizioni Valorizzazioni Valutazioni e Vendite

COMUNE DI NAPOLI
Prot. 2014 0054465 23/01/2014 09.48
Mitt. Produttoriale Valorizzazioni e Dismissioni
Ass. Demanio Patrimonio e politiche per la casa
Fascicolo 2014 bis 84

Al Servizio Demanio Patrimonio e
Politiche per la Casa
SEDE

Claudia Sagono 28/1/14

OGGETTO: Retrocessione Luongo Ciro Via Stadera 105 – 109 particella 58 sub 19.

Con riferimento alla V.S. richiesta n° PG/2014/35057 del 16/01/2014, di analogo oggetto si comunicano le risultanze della valutazione relativa al prezzo di retrocessione da dover richiedere all'interessato, per la retrocessione della particella 58 subalterno 19 e determinato dallo scrivente per l'anno 2013 in € 34.953,24 (Trentaquattomilanovecentocinquantatre/24).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento e si porgono i più cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
Geom. C. Amedeo F. JERVOLINO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Roberto DI LORENZO

68

Piazza Francese, 1/3 - 80133 Napoli - tel. (+39) 081 7957627 - fax (+39) 081 7957648
patrimonio.tecnico@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

2 0

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE
U.O.C. ACQUISTI VALUTAZIONI E VENDITE

ISTANZA DI RETROCESSIONE - Luongo Ciro Via Stadera 105 -109

VALUTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81

FOGLIO	PARTICELLA	Vecchio sub	Nuovo sub	Piano	Cat. Catastale	sup terr.	val al mq	Valore immobile e/o area	Valore Catastale	Media Valori	Valore indenità di retrocessione immobili al 2010
1	58	8	19	1	A/5	36,6	€ 1.750,00	€ 64.050,00	5.856,48	2,00	€ 34.953,24
							TOTALI	€ 64.050,00	5.856,48	2,00	€ 34.953,24

Totale Valore immobile = € 34.953,24

Napoli 22/01/2014

Il Responsabile dell'U.O.C.
Geom. Amedeo F. IZZVOLINO

Comune di Napoli
Data: 23/01/2014, PG/2014/0054465

Comune di Napoli
Prot. n. 0076578/2013 del 27/03/2013 11:27:03

27 MAR. 2013

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Affari Generali e Controlli Interni

Al Servizio Demanio Patrimonio e
Polizia della Casa
c.a. D.ssa Concetta Pagano

Oggetto: Retrocessione in favore del Sig. Luongo Ciro

Si riscontra la nota di codesto Servizio n. 76578 del 29.1.2013 di pari oggetto.

Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che la G.S.E. con sentenza n. 34/09 ha condannato il Consorzio CR8 al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di occupazione ed esproprio oltre agli interessi fino al soddisfo in favore della ditta Luongo Ciro.

Il CR8, giusta deliberazione di C.M. n. 2669/98, è stato sollevato da ogni obbligo scaturente dall'esecuzione delle sentenze della G.S.E.

Lo Scrivente ha, pertanto, proposto debito fuori bilancio 171 del 31.5.2012 per il pagamento di quanto statuito dalla G.S.E. in favore del Sig. Luongo Ciro nella misura di complessivi € 560.535,75= di cui € 517.277,91= per la sorte capitale – indennità di occupazione + indennità di esproprio virtualmente determinata – ed € 43.257,84= per interessi calcolati dalla data della sentenza al 31.3.2012.

Tanto, al fine di definire la procedura di retrocessione che solleverebbe l'Ente dal pagamento in favore del Sig. Luongo di quanto previsto con il citato debito fuori bilancio.

L'Istruttore Direttivo
Luigi Di Bonito

Il Dirigente
D.ssa Annunziata Oscaro

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

SCHEDA DESCRITTIVA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'

DEBITO N. 41 *(riportare il numero sulla scheda riepilogativa)*	Capitolo _____ Intervento _____	debito originatosi *(contrassegnare con "X")*		imputazione debito *(contrassegnare con "X")*	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Successione del Comune di Napoli alla gestione Straordinaria Titolo VIII Legge 219/81 a seguito della Legge n. 341/95 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche e quindi spese di investimento in conto capitale derivanti dalle convenzioni con i Concessionari del Titolo VIII legge 219/81 coi il Comune è succeduto.		X	X	X
Qualificazione sintetica delle cause	☐ Spese di giudizio ☐ Somma Urgenza	☐ Risarcimento danni da _____	☐ Spese di personale ex lettera "e" ☐ Spese di personale da sentenze esecutive (lettera "a")	☐ Rimborsi ☒ Altro (precisare) Deposito Indennità	
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera _a_ dell'art. 194, 1° comma, D.Lgs. N° 267/2000). *(per i debiti di cui alla lettera e) si allega relazione illustrativa*	Causa ditta LUONGO Ciro contro C.R.8 (ex Concessionario Titolo VIII legge 219/81) e Comune di Napoli, per rivalutazione dell'indennità di esproprizione, il riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'cespiti siti in Napoli alla Via Stadera 109 C.T. sez. VIC. Foglio 1 p.lla 901 f sub 3 e 4; p.lla 58 sub 49; p.lla 58 sub 2, p.lla 58 sub 44 giusta decreti sindacali di esproprio n. 139 del 30.11.2006 e 142 del 30.11.2006				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	La G.S.E. ha accolto il ricorso suddetto ed ha condannato con sent. n. 34/2009 il C.R.8 al deposito alla Cassa DD.PP. Delle indennità di esproprizione, di occupazione, annualità, interessi dalle date indicate in sentenza alla data dell'effettivo deposito. Il C.R.8 ai sensi della deliberazione di G.M. n. 2660/98 è stato sollevato da ogni obbligo scaturente dall'esecuzione delle sentenze della G.S.E. L'indennità di esproprio viene valutata dalla G.S.E. in modo "virtuale"				
CREDITORE	LUONGO Ciro nato a Napoli il _____ C.F. _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Sentenza n. 34/2009 depositata in cancelleria il 27.04.2009 Parere generale Avvocatura sulla soccombenza della P.A. e sul riconoscimento dell'indennità di esproprizione valutata in via incidentale "virtuale"			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale prot. PG/2012/409848 del 15.06.2012	

Napoli, 5 SET. 2012

Il Dirigente
Ing. G. Fonticiello

VISTO: L'Assessore al ramo
Arch. L.

Data: 27/08/2012 13:20:01 PG/2012/0552727

All. A
p. 54
PG/2014/151852
DEC 24/02/2014

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'
SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI
Unità Tecnica – Espropri
Piazza Cavour n. 25 - Napoli
Tel. 0817959451-52 – Fax 0817959457

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 10,00 a seguito della nota della Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio – Patrimonio e Politiche per la Casa, prot. 73530 del 29.01.2014 allegata alla presente, nonché della nota di riscontro prot. interno n. 137 del 2.02.2014, presso i locali della Direzione Infrastrutture – Affari Generali – Espropri siti in Piazza Cavour n. 42, sono convenuti

- Geom. Carlo Monticelli tecnico per la ditta richiedente Sig. Luongo Ciro;
- Geom. Amedeo Iervolino per il Servizio P.R.M. Patrimonio;
- D.ssa Concetta Pagano per il Servizio Demanio Patrimonio e Politiche della Casa;
- Geom. Claudio Nasti e P.I. Antonio Pareto per l'Unità Tecnica – Espropri del Servizio Affari Generali;

Scopo della riunione è il controllo degli atti e chiarimenti vari inerenti la richiesta di retrocessione della ditta " Luongo Ciro" degli immobili di sua proprietà siti in Via Stadera a Poggioreale nn. 105-109 ed in particolare sulle incongruenze indicate nella citata nota n. 73530/14 del Servizio Demanio e Patrimonio.

Preliminarmente il Geom. Monticelli chiarisce che allo stato in catasto urbano di Napoli alcuni vani della originaria particella 58 del F° 1 Vic. hanno ricevuto una nuova numerazione di subalterni come particella 9011 del medesimo F° 1 Vic. senza però che sia stata poi soppressa l'analoga numerazione di subalterni per la cennata p.lla 58. Questa forzosa duplicazione ha evidentemente creato questa serie di discrasie evidenziate dal Servizio Patrimonio. Tanto premesso nel merito della cennata nota n. 73530 si chiarisce che:

1) Per quanto attiene alla porzione di fabbricato contraddistinto con lettera AE nella procedura espropriativa, la parte richiedente come rappresentata dichiara che non risulta essere oggetto di retrocessione e quindi da escludere dal computo complessivo. La parte comunque si riserva di verificarne la legittimità e quindi a integrare l'istanza di retrocessione in secondo momento. Precisa ancora il medesimo Geom. Monticelli che la parte richiesta in retrocessione e costituente parte dell'attuale sub 1 della p.lla 9011 è in realtà coincidente con la porzione del fabbricato contraddistinto con la lettera "D" nella procedura espropriativa. La superficie di detta porzione risulta essere pari a mq. 9,28 (catastalmente mq. 13), ed è costituita dal vano indicato con un 4/3 della lettera "D" sull'allegato grafico. I vani invece contraddistinti con numero 4/1 e 4/2 della lettera "D" sono le porzioni di fabbricato oggi in catasto sub 3 della p.lla 9011 e risultano essere di mq. 63,00;
2) Anche per la porzione di fabbricato contraddistinto con lettera "E" nella procedura espropriativa, la parte come rappresentata ribadisce che vale quanto prima chiarito

42

ALL. 1

e cioè non è oggetto di istanza di retrocessione e quindi da escludere dal computo complessivo. Si riserva di verificarne la legittimità e quindi ad integrare l'istanza di retrocessione in secondo momento;

3) Sulla questione il Funzionario D.ssa Pagano scioglie ogni riserva avendo nel frattempo accertato che afferisce ad altra proprietà;
4) Sulla questione si richiamano le dichiarazioni della parte di cui ai precedenti punti 1 e 2;

I convenuti definiscono che oggetto di istanza di retrocessione risultano essere i vani contraddistinti negli allegati schizzi con lettera "D" vani 4/1-4/2 e 4/3; lettera "F vano 8 entrambi le porzioni sono a piano terra e lettera "S" vani 19 e 19/1 - e lettera N" – vani 14/1 14/2 e 14/3 , invece porzioni al 1° piano.

La parte richiedente come rappresentata si riserva di fornire ulteriore relazione tecnica con grafici che terrà conto di quanto innanzi chiarito.

Letto, confermato e sottoscritto. alle ore 13 e 45 del 24.02.2014

ALL. 15/1 p. 56 (42)

- SCHEMA -

PIANO TERRA

ALLEGATO AL VERBALE
DEL 24.02.2014

1 PROPRIETA' LUNGO CUI LA OGGETTO DI RETROCESSIONE SU ISTANZA -

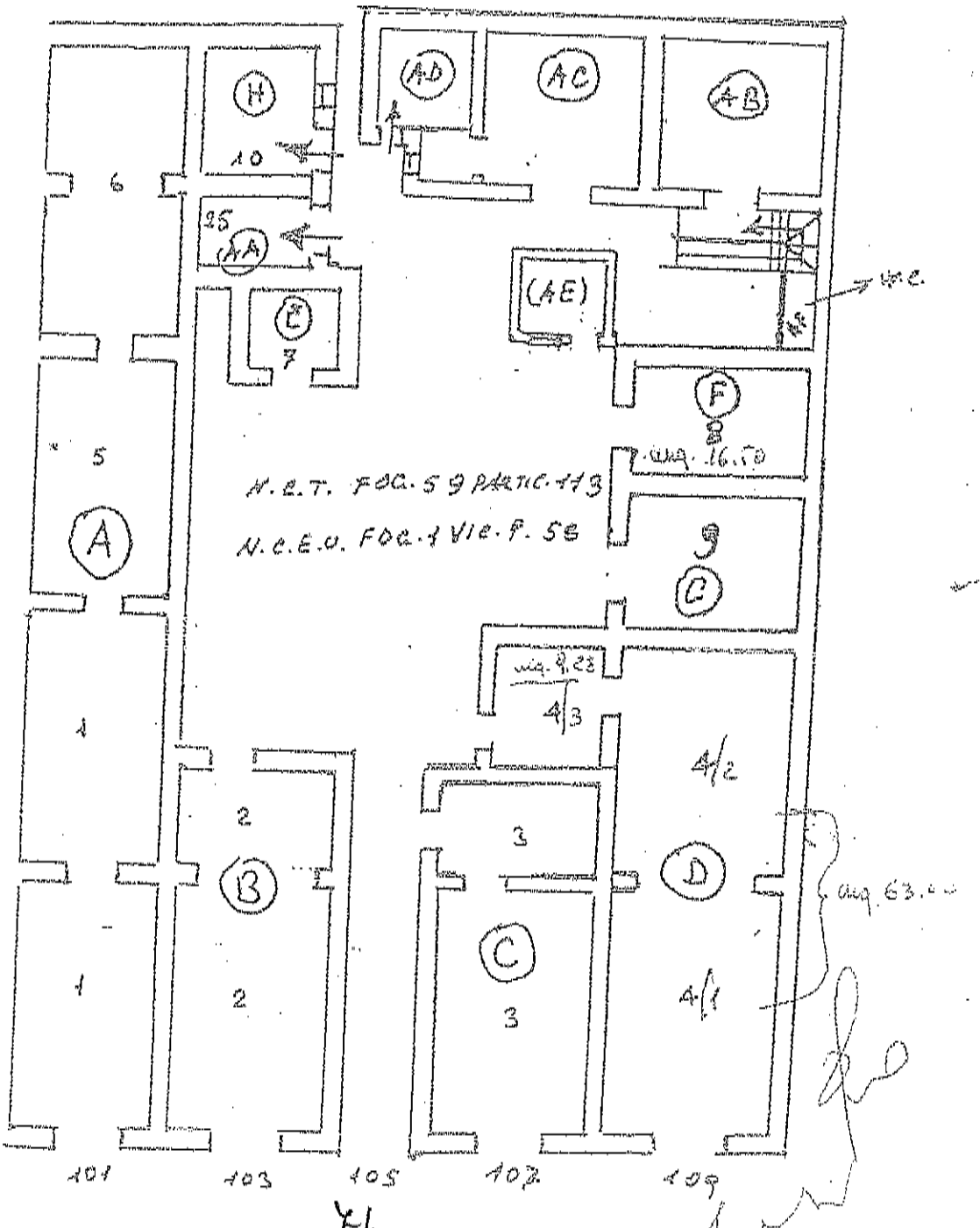

PAG. 1/2

AU-16 / p. 57 SCHEMA PIANO PRIMO

(18)

ALLEGATO AL VERBALE
DEL 24.02.14

PROPRIETA' LUNGO CIRC.
OGGETTO DI RETROCESSIONE
SU ISTANZA

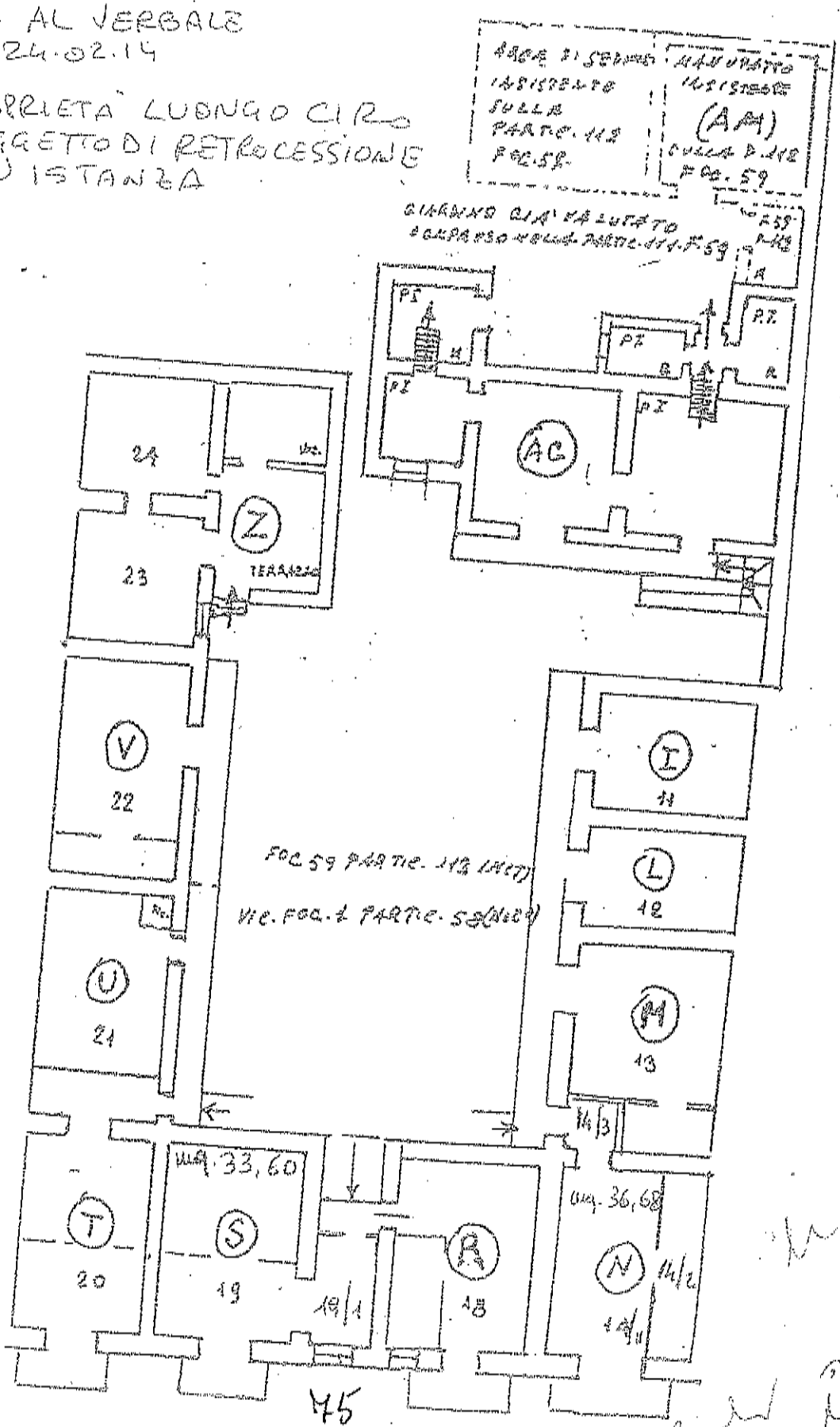

pag 2/2

All 1
Pag. 5

AL COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO DEMANIO
PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA
Piazza Francese, 13
80100 - Napoli

OGGETTO: Riscontro prot. n°218910/2014.

In seguito alla Vs. comunicazione con protocollo n°218910/2014, io sottoscritto geom. Carlo Monticelli, nato a Napoli il 10.11.1954, C.F. MNT CRL 54S10 F839P, con studio tecnico in Napoli alla Via Giovanni Paladino civ.55, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n°2634, allego alla presente la relazione tecnica relativa agli immobili siti in Napoli alla Via Stadera civ.ci 105 e 109, piano terra e primo, oggetto del Decreto di Espropriazione Definitiva del Comune di Napoli con prot.n°85 del 20.11.2006, ai sensi della Legge 219/81, Titolo VIII.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

n°2 relazioni tecniche.

IN FEDE
Geom. Carlo Monticelli

COLLEGIO GEOMETRI della PROVINCIA di NAPOLI
MONTICELLI Carlo
ALBO N. 2634

COMUNE DI NAPOLI
Prot 2014 0481636 17/06/2014 12.08
Mitt.. MONTICELLI CARLO
Ogg. - Demanio, patrimonio e politiche per la casa...

76

PP

STUDIO TECNICO GEOM. CARLO MONTICELLI

Via Giovanni Paladino civ.55 – 80138 - Napoli

Tel. 081.551.66.32 / email: monticellicarlo@alice.it – carlo.monticelli@geopec.it

All. 17
p. 59

RELAZIONE TECNICA

RELATIVA AGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA STADERA CIV.CI 105 E 109, PIANO TERRA E PRIMO.

IL TECNICO

geom. Carlo Monticelli

77

05

STUDIO TECNICO GEOM. CARLO MONTICELLI

Via Giovanni Paladino civ.55 – 80138 - Napoli

Tel. 081.551.66.32 / email: monticellicarlo@alice.it – carlo.monticelli@geopec.it

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Relazione tecnica relativa agli immobili siti in Napoli alla Via Stadera civ.ci 105 e 109, piano terra e primo.

Io sottoscritto geom. Carlo Monticelli, nato a Napoli il 10.11.1954, C.F. MNT CRL 54S10 F839P, con studio tecnico in Napoli alla Via Giovanni Paladino civ.55, iscritto regolarmente all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Napoli al n°2634, in qualità di tecnico incaricato dal sig. Luongo Ciro, nato a Napoli il 29.01.1952, C.F. LNG CRI 52A59 F839H, in qualità di ex proprietario degli immobili siti in Napoli alla Via Stadera civ.ci 105 e 109, piano terra e primo, oggetto del Decreto di Espropriazione Definitiva del Comune di Napoli con prot.n°85 del 20.11.2006, ai sensi della Legge 219/81, Titolo VIII, di redigere la presente relazione tecnica relativa alla corrispondenza ed all'individuazione degli immobili oggetto di esproprio siti in Napoli alla Via Stadera civ.105 e 109, piano terra e primo.

Trattasi di cinque unità immobiliari , ubicate nel Comune di Napoli alla Via Stadera civ.ci 105 e 109, piano terra e primo, riportate all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Napoli con i seguenti dati catastali:

- Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 sub.3 Cat. C/1 di classe 3^ Consist. 63 mq Rendita € 806,91 ;
- Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 sub.4 Cat. A/4 di classe 2^ Consist. 2 vani Rendita € 63,01;
- Sez. VIC fg. 1 p.lla 58 sub.19 Cat. A/5 di classe 5^ Consist. 1,5 vani Rendita € 34,86;
- Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 sub.2 Cat. C/2 di classe 2^ Consist. 17 mq Rendita € 52,68;
- Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 sub.1 Cat. C/2 di classe 2^ Consist. 13 mq Rendita € 40,28.

Piano terra – Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011 (ex p.lla 58) sub.3, proveniente dalla soppressione della scheda n°16426 del 1962, con superficie utile di circa 63,00 mq, adibito ad attività commerciale, avente ingresso dalla Via Stadera civ.109. Sulla planimetria allegata alla presente relazione tecnica è contraddistinto con il tratteggio "blu" ed è parte dell'immobile riportato sulla planimetria di esproprio identificato con la lettera "D".

Piano primo – Sez. VIC fg.1 p.lla 9011 (ex p.lla 58) sub.4, proveniente dalla soppressione della scheda n°16427 del 1962, con superficie utile di circa 36,68 mq, l'accesso al vano è consentito anche attraverso la scala interna ubicata nel cortile interno del civ.105 di Via Stadera. Sulla planimetria allegata alla presente relazione tecnica è contraddistinto con il tratteggio "giallo" ed è riportato sulla planimetria di esproprio identificato con la lettera "N".

Piano primo - Sez. VIC fg. 1 p.lla 58 sub.19, è un appartamento avente accesso dal cortile interno dello stesso civico 105, avente la superficie utile di circa 33,60 mq, composto da una cucina, una camera ed un bagno, il tutto preesistente dalla

data del 01.09.1967. L'appartamento si trova in ottimo stato manutentivo, con pavimentazione in piastrelle di ceramica di dimensioni 50 x 50, le pareti sono tinteggiate con pittura di tipo lavabile, salvo le pareti del bagno che sono rivestite di piastrelle di ceramica di dimensioni 20 x 20. Gli infissi interni sono in legno mentre quelli esterni in alluminio anodizzato bianco. Inoltre, l'unità immobiliare è completa di impianto elettrico, impianto idrico – sanitario e impianto di riscaldamento. Sulla planimetria di esproprio allegata alla presente relazione tecnica è contraddistinto con il tratteggio "arancione" ed è identificato con la lettera "S".

Piano terra - Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011(ex p.lla 58) sub.2, è un deposito con accesso dal cortile interno di Via Stadera civ.105, della superficie utile di 16,50 mq. Le pareti sono tinteggiate con pittura di tipo lavabile, il pavimento è rivestito con guaina antiscivolo di colore nero, infissi esterni in ferro. Il deposito è fornito di impianto elettrico. Sulla planimetria di esproprio allegata alla presente relazione tecnica è contraddistinto con il tratteggio "verde" ed è parte dell'immobile identificato con la lettera "F".

Piano terra - Sez. VIC fg. 1 p.lla 9011(ex p.lla 58) sub.1, è un deposito con accesso dal cortile interno di Via Stadera civ.105, della superficie utile di 9,28 mq. Le pareti sono tinteggiate con pittura di tipo lavabile, il pavimento è rivestito con guaina antiscivolo di colore nero, infissi esterni in ferro e copertura in lamiera grecata coibentata. il deposito è fornito di impianto elettrico. Sulla planimetria di esproprio allegata alla presente relazione tecnica è contraddistinto con il tratteggio "rosso" ed è parte dell'immobile identificato con la lettera "D". (parte perché risulta essere unito con un' unità attigua con ingresso dal civ.109 – punto 1 della presente relazione tecnica).

Si precisa che in Catasto Urbano, presso l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Napoli, alcuni vani dell'originaria particella 58 del foglio VIC/1, hanno ricevuto una nuova numerazione di subalterni come particella 9011 dello stesso foglio. Questa forzata duplicazione, ha evidentemente creato questa serie di discrepanze evidenziate dal Servizio Patrimonio. Tanto premesso, in riferimento alla nota della Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio – Patrimonio e Politiche per la Casa, prot. n°73530 del 29.01.2014, si chiarisce quanto segue:

1. In merito alla porzione di fabbricato contraddistinto con la lettera "AE" nella procedura espropriativa, la parte richiedente come rappresentata dichiara che non risulta essere oggetto di retrocessione e quindi da escludere dal computo complessivo. La parte comunque si riserva di verificarne la legittimità e quindi a integrare l'istanza di retrocessione in un secondo momento. I vani invece contraddistinti con il colore "blu" sono le porzioni di fabbricato oggi riportate presso l'Agenzia delle Entrate come sub.3 della particella 9011 e risultano avere una superficie di 63,00 mq;
2. Per quanto concerne la porzione di fabbricato contraddistina con la lettera "E" nella planimetria di esproprio allegata , non è oggetto di retrocessione e quindi e da escludere dal computo complessivo, riservandosi la verifica della legittimità;

STUDIO TECNICO GEOM. CARLO MONTICELLI

Via Giovanni Paladino civ.55 – 80138 - Napoli

Tel. 081.551.66.32 / email: monticellicarlo@alice.it – carlo.monticelli@geopec.it

All. 1

p. 62

Pertanto, in conclusione, si definiscono oggetto dell'istanza di retrocessione i vani contraddistinti negli allegati schizzi con la lettera "D" (tratteggio blu e rosso sull'elaborato grafico di esproprio) , con la lettera "F" (tratteggio verde sull'elaborato grafico di esproprio), per quanto concerne il piano terra, mentre con la lettera "S" (tratteggio arancione sull'elaborato grafico di esproprio) e con la lettera "N" (tratteggio giallo sull'elaborato gratico di esproprio), per quanto riguarda il primo piano.

Tutto quanto sopra al fine di adempiere all'incarico conferitomi.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- Estratto di mappa all'urbano;
- Visure e Planimetrie Catastali;
- Planimetria allegata al verbale del 24.02.2014 con superfici utili.

IL TECNICO

geom. Carlo Monticelli

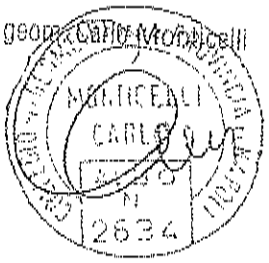

80

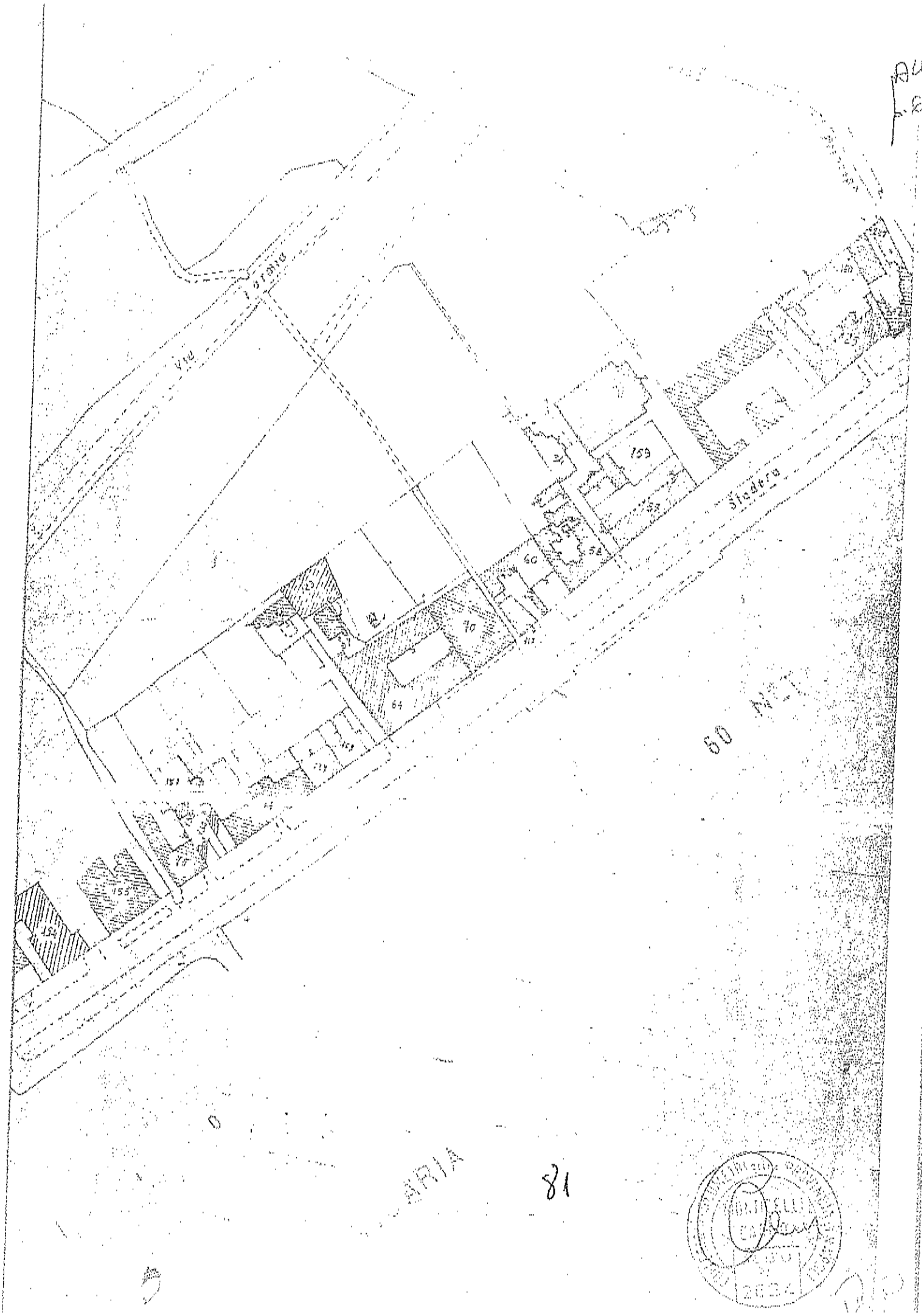
Via
Via
Siedra
159
60
70
64
60 m
ARIA
81

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.03.36 Segue

Visura n.: T103927 Pag: 1

Dati della richiesta	**Comune di NAPOLI (Codice: F839)**
	Provincia di NAPOLI
Catasto Fabbricati	**Sez. Urb.: VIC Foglio: 1 Particella: 9011 Sub.: 3**

INTESTATI

1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904		(1) Proprieta' per 1/4
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4
			(1) Proprieta' per 1/4

Unità immobiliare dal 11/11/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	VIC	1	9011	3	9		C/1	3	63 m²		Euro 806,91	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16426.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705833) ATTRIBUZ IDENTIFICATIVO PROVVISORIO
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;											

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		(1) Proprieta' per 1/4
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904		(1) Proprieta' per 1/4
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16426.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705833) Registrazione: ATTRIBUZ.IDENTIFICATIVO PROVVISORIO		

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.03.36 Fine

Visura n.: T103927 Pag: 2

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16426	1962	Cens. 9	Zona	C/1	3	63 m²		Euro 806,91 L. 1.562.400	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;

Notifica - Partita 1161961 Mod.58 -

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/10/1962

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16426	1962	Cens. 9	Zona	C/1	3	63 m²		L. 1.140	COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16426.1/1962 in atti dal 08/09/1999 ACCATASTAMENTO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;

Notifica - Partita 1161961 Mod.58 -

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
4	GUIDA Paolo nato a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 05/10/1902 n. 16426.1/1962 in atti dal 08/09/1999 Registrazione: ACCATASTAMENTO

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.11.30 Segue

Visura n.: T109474 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di NAPOLI (Codice: F839)
	Provincia di NAPOLI
Catasto Fabbricati	Sez. Urb.: VIC Foglio: 1 Particella: 9011 Sub.: 4

INTESTATO

1	GUIDA Paolo nato a NAPOLI il 22/06/1893

Unità immobiliare dal 11/11/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							(1) Proprieta'
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	DATI DERIVANTI DA
1	VIC	1	9011	4	9		A/4	2	2 vani		Euro 63,01	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16427.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705834) ATTRIBUZ. IDENTIFICATIVO PROVVISORIO
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: 1;											

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Paolo nato a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta'
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16427.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705834) Registrazione: ATTRIBUZ.IDENTIFICATIVO PROVVISORIO		

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO								DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita		
1	F	16427	1962	9		A/4	2	2 vani		Euro 63,01 L. 122.000		VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: 1;											
Notifica	-			Partita	1293285		Mod.58	-				

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.11.30 Fine

Visura n.: T109474 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/10/1962

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16427	1962	Cens. 9	Zona	A/4	2	2 vani		L. 444	COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16427.1/1962 in atti dal 07/09/1999 ACCATASTAMENTO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: 1;

Notifica

Partita 1293285 Mod.58

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Paolo nato a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' fino al 05/10/1962
DATI DERIVANTI DA	COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16427.1/1962 in atti dal 07/09/1999 Registrazione: ACCATASTAMENTO		

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.08.37 Segue

Visura n.: T107448 Pag: 1

Dati della richiesta	**Comune di NAPOLI (Codice: F839)**
	Provincia di NAPOLI
Catasto Fabbricati	**Sez. Urb.: VIC Foglio: 1 Particella: 58 Sub.: 19**

INTESTATO

1	LUONGO Ciro nato a NAPOLI il 29/01/1952	LNGCRI52A29F839H*	(1) Proprieta'

Unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	VIC	1	58	19	8		A/5	5	1,5 vani		Euro 34,86 L. 67.508	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: 1;											
Notifica					Partita	75523			Mod.58	-		

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	VIC	1	58	19	8		A/5	5	1,5 vani		L. 428	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: 1;											
Notifica					Partita	75523			Mod.58	-		

Situazione degli intestati dal 18/05/1998

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LUONGO Ciro nato a NAPOLI il 29/01/1952	LNGCRI52A29F839H*	(1) Proprieta'
DATI DERIVANTI DA	SCRITTURA PRIVATA del 18/05/1998 Voltura n. 20941.1/1998 in atti dal 23/10/1999 Repertorio n.: 256859 Rogante: TAFURI CARLO Sede: NAPOLI Registrazione: COMPRAVENDITA		

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.08.37 Fine

Visura n.: T107448 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Situazione degli intestati relativa ad atto del 17/06/1981 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LUONGO Carmine nato a NAPOLI il 13/12/1937	LNGCMN37T13F839T*	(1) Proprieta' fino al 18/05/1998
DATI DERIVANTI DA	del 17/06/1981 Voltura a . 25341/1981 in atti dal 03/08/1987 Repertorio n .: 18853 Rogante: ZACCARIA MARAI CAR Sede: ARZANO Registrazione: UR Sede: NAPOLI Volume: 9 n. 7902 del 29/06/1981		

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SERAO Salvatore;FU GIUSEPPE		Fino al 17/06/1981
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 30/06/1987		

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.09.38 Segue

Visura n.: T108187 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di NAPOLI (Codice: F839)
	Provincia di NAPOLI
Catasto Fabbricati	Sez. Urb.: VIC Foglio: 1 Particella: 9011 Sub.: 2

INTESTATI

1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		(1) Proprieta' per 1/4
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902		(1) Proprieta' per 1/4
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4

Unità immobiliare dal 11/11/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	VIC	1	9011	2	9		C/2	2	17 mq		Euro 52,68	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16425.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705828) ATTRIBUZ IDENTIFICATIVO PROVVISORIO
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;											

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		(1) Proprieta' per 1/4
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902		(1) Proprieta' per 1/4
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16425.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705828) Registrazione: ATTRIBUZ IDENTIFICATIVO PROVVISORIO		

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.09.38 Fine

Visura n.: T108187 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16425	1962	Cens. 9	Zona	C/2	2	17 m²		Euro 52,68 L. 102.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;

Notifica - Partita 1161961 Mod.58 -

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/10/1962

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16425	1962	Cens. 9	Zona	C/2	2	17 m²		L. 164	COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16425.1/1962 in atti dal 08/09/1999 ACCATASTAMENTO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;

Notifica - Partita 1161961 Mod.58 -

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
4	GUIDA Paolo nato a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16425.1/1962 in atti dal 08/09/1999 Registrazione: ACCATASTAMENTO

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Data: 10/06/2014 - Ora: 11.10.20 Segue

Visura n.: T108658 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di NAPOLI (Codice: F839)
	Provincia di NAPOLI
Catasto Fabbricati	Sez. Urb.: VIC Foglio: 1 Particella: 9011 Sub.: 1

INTESTATI

1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902		
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4
			(1) Proprieta' per 1/4
			(1) Proprieta' per 1/4

Unità immobiliare dal 11/11/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	VIC	1	9011	1	9		C/2	2	13 m²		Euro 40,28	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16424.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705826) ATTRIBUZ IDENTIFICATIVO PROVVISORIO
Indirizzo	VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;											

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890		(1) Proprieta' per 1/4
2	GUIDA Biagio nato a NAPOLI il 26/07/1902		(1) Proprieta' per 1/4
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 05/10/1962 n. 16424.1/1962 in atti dal 11/11/2005 (protocollo n. NA0705826) Registrazione: ATTRIBUZ.IDENTIFICATIVO PROVVISORIO		

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/06/2014

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16424	1962	Cens. 9	Zona	C/2	2	13 m²		Euro 40,28 L. 78.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;

Notifica -

Partita 116196 Mod.58 -

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/10/1962

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Tipo	Protocollo	Anno	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1	P	16424	1962	Cens. 9	Zona	C/2	2	13 m²		L. 126	COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16424.1/1962 in atti dal 08/09/1999 ACCATASTAMENTO

Indirizzo VIA DELLA STADERA n. 105 piano: T;

Notifica -

Partita 116196 Mod.58 -

Situazione degli intestati dal 05/10/1962

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GUIDA Agnese nata a NAPOLI il 21/01/1890	GDUBGI02L26F839A*	(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
2	GUIDA Biagio nata a NAPOLI il 26/07/1902		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
3	GUIDA Carmela nata a NAPOLI il 03/03/1904		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962
4	GUIDA Paolo nata a NAPOLI il 22/06/1893		(1) Proprieta' per 1/4 fino al 05/10/1962

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 05/10/1962 n. 16424.1/1962 in atti dal 08/09/1999 Registrazione: ACCATASTAMENTO

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALL 7/1

SCALA
PIANO PRIM

ALLEGATO AL VERBALE
DEL 24.02.14

PERIMETRO LUNGO CIRCA OGGETTO DI RETROCESSIONE SOSTANZA

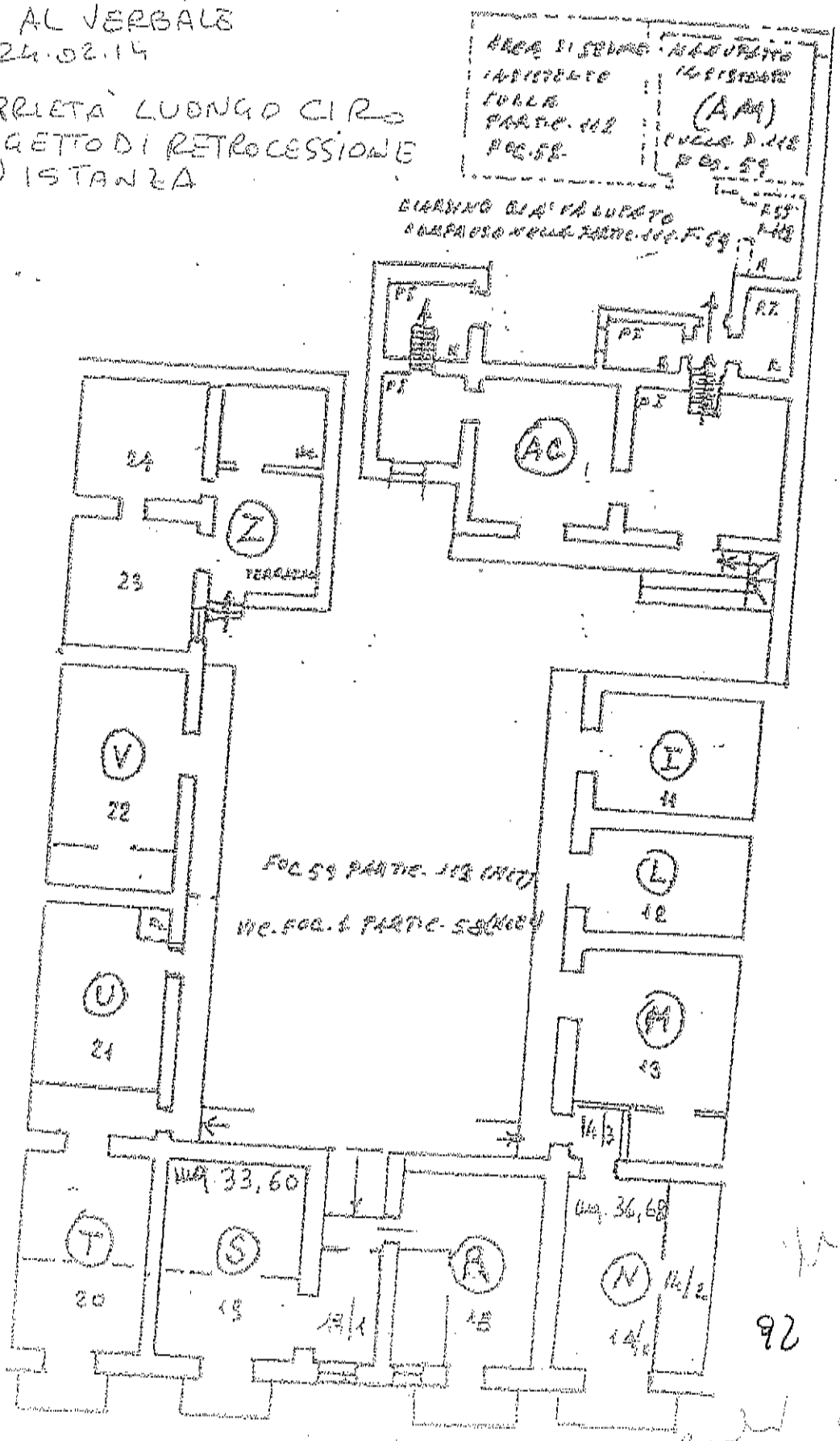

92

AU. 17 / p. 45

SCHEDA - PIANO TERRA

ALLEGATO AL VERBALE
DEL 24.02.2014

1 PROPRIETA' LUNGO CUI SI CHIEDE RETROCESSIONE SU ISTANZA -

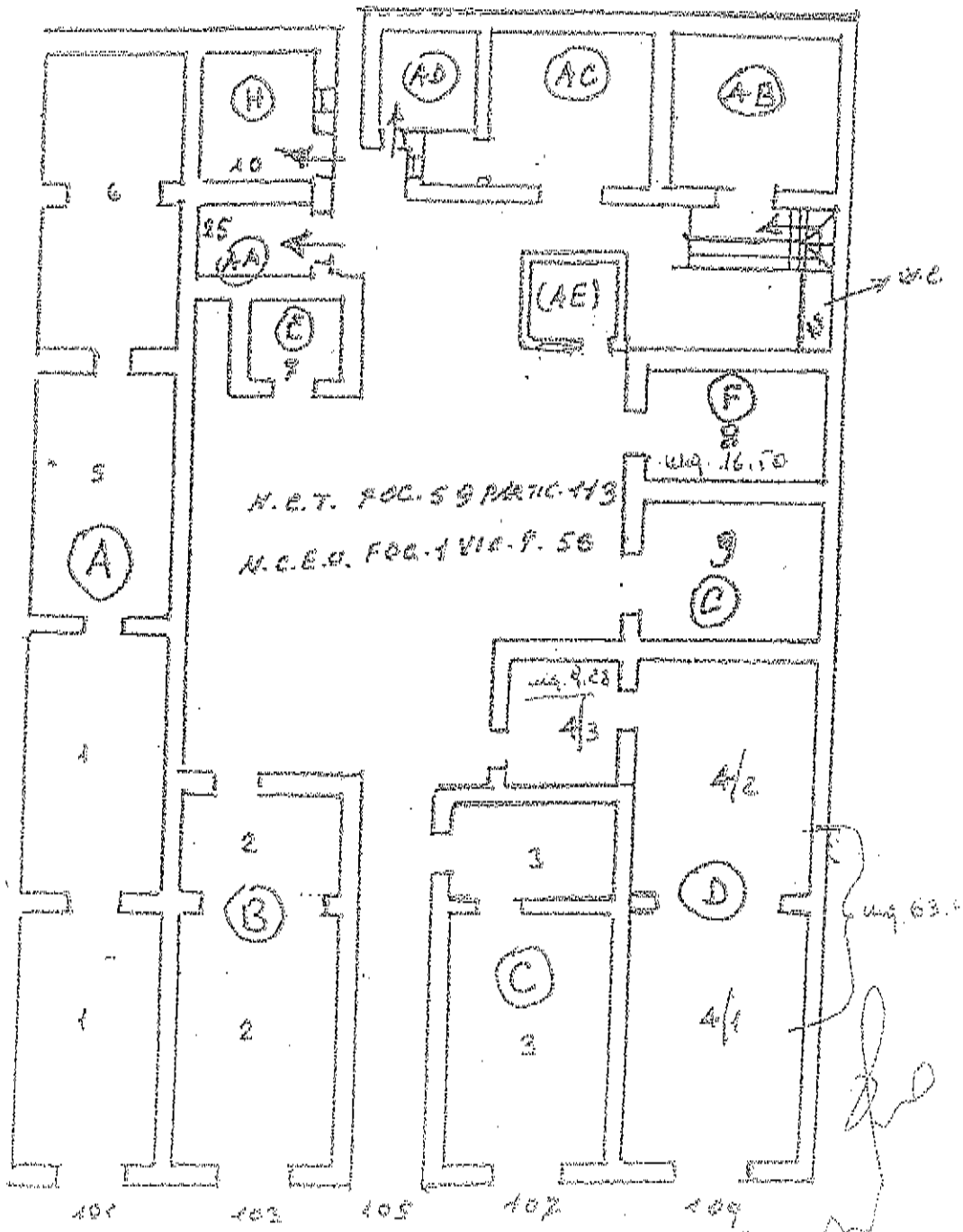

VIA STABIA

93

pag. 1/2

n. 36 del 16.1.15

All. 18

Pag. 16

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Infrastrutture
Lavori Pubblici e Mobilità
Affari Generali e Controlli Interni
Espropri

PG/2015/42242
del 16.1.15

Prot. n.

Alla Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Demanio Patrimonio e Politiche della Casa
SEDE

OGGETTO: Retrocessione unità immobiliare proprietà Luongo Ciro – Richiesta chiarimenti su indennità inserita in D.F.B. sessione 1/1-31/8/2012

In riferimento alla richiesta pervenuta con nota PG/2014/1014017 del 22.12.2014 con cui si chiedono chiarimenti sulla indennità stabilita con sentenza G.S.E. 34/09, si trasmette lo schema di dettaglio rinvenuto in fascicolo e dal quale evidentemente, risulta proposto il debito fuori bilancio della sessione 1/1-31/12/2012 n. 41 riconosciuto nella delibera di C.C. n. 57 del 30.11.2012 ai nn. 2085 e 2086 per un importo complessivo di € 560.535,75 di cui € 517.277,91 per sorta capitale ed € 43.257,84 per interessi.

Cordiali saluti.

La Dirigente
D.ssa Annalisa Cecaro

luongociro/np

94

INDENNITA' ESPROPRIO SUB 1.2.3.4.	€ 131.323,92	
DETRARRE QUIETANZA N.66/199	€ 31.948,11	
SALDO	€ 99.375,81	
INTERESSI DAL 30.11.2006 AL 31.10.2012		€ 13.226,52
SALDO DA DEPOSITARE		€ 112.602,33

INDENNITA' OCCUPAZIONE SUB 1.2.3.4.	€ 183.520,68	
ANNUALITA' 10.6.1981 -27.4.2009	€ 187.981,70	
INTERESSI DAL 27.4.2009 AL 31.10.2012		€ 24.620,94
SALDO DA DEPOSITARE		€ 396.123,32

INDNENITA' OCCUPAZIONE SUB 19 (S)	€ 10.955,41	
ANNUALITA' 18.5.1998 AL 27.4.2009	€ 496,53	
INTERESSI DAL 27.4.2009 AL 31.10.2012		€ 756,97
SALDO DA DEPOSITARE		€ 12.210,91

VALORE ESPROPRIO SUB 19 (s)	€ 34.947,78	
INTERESSI DAL 30.11.2006 AL 31.10.2012		€ 4.651,41
SALDO DA DEPOSITARE		€ 39.599,19

VALORE SENTENZA.....€ 517.277,91 CAPITALE
€ 43.257,84 CORRENTE

VALORE SENTENZA € 560.535,75

+VALORE QUIETANZA N. 66/99 € 31.948,11

valore totale .....€ 592.483,86

95

All. 19
pag. 78

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
Servizio Affari Generali e Controlli Interni

PG/2014/ 130780
del 12/12/15

Alla Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Demanio Patrimonio della Casa
c.a. D.ssa Concetta Pagano

SEDE

OGGETTO: Retrocessione unità immobiliare proprietà Luongo Ciro – Sospensione D.F.B. sessione 1/1 – 31/08/2012 – Delibera di G.C. n. 845/2012 e delibera di C.C. n. 57/2012 – debito n. 41/2085-2086.

In relazione all'oggetto e facendo riferimento e seguito a quanto comunicato dalla scrivente con nota PG/2015/42242 di riscontro a vs. PG/2014/1014017, si sollecita comunicazione in ordine all'opportunità di tenere ancora sospeso l'attività di deposito a Cassa delle somme in questione, visto che ancora non risulta definita la procedura per l'approvazione di delibera di G.C. per la retrocessione degli immobili in favore del Sig. Luongo Ciro.

Si ritiene opportuno segnalare che qualora si debba procedere all'attuazione del deposito, sul medesimo, nel frattempo sono maturati e matureranno ulteriori interessi.

Cordiali saluti.

La Dirigente
dott.ssa A. Cecaro

debito41/ap

96

Piazza Cavour n. 42 Napoli – Tel. 0817959451-52 Fax 0817959457
infrastrutture@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it